

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

413^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 20 APRILE 1966

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI,
indi del Vice Presidente SPATARO

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Annunzio di domande Pag. 22157

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione 22157

CONGEDI 22157

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 22157

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 22158

Seguito della discussione:

« Istituzione del ruolo dei professori universitari aggregati » (282), d'iniziativa del senatore Fortunati e di altri senatori;
« Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria » (696):

ARNAUDI 22160
BERTOLA 22183

DONATI Pag. 22160 e *passim*
FORTUNATI 22159 e *passim*
GIARDINA, *relatore* 22161 e *passim*
GRANATA 22182, 22196
GUI, *Ministro della pubblica istruzione* . . 22161
e *passim*
MONALDI 22160 e *passim*
MONETI 22175
PERNA 22188
PESENTI 22189
ROMAGNOLI CARETTONI Tullia . . 22160 e *passim*
ROMANO 22166 e *passim*
TRIMARCHI 22158 e *passim*

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di interpellanze 22197
Annunzio di interrogazioni 22198
Annunzio di trasformazione di interpellanze in interrogazioni con richiesta di risposta scritta 22204

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

B O N A F I N I , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo il senatore Militeri per giorni 3.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

Annunzio di variazioni nella composizione di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, su designazione del Gruppo comunista, sono state apportate le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente: il senatore D'Angelosante entra a farne parte; il senatore Orlandi cessa di appartenervi;

3ª Commissione permanente: i senatori Salati e Tomasucci entrano a farne parte; i senatori Bufalini e Polano cessano di appartenervi;

4ª Commissione permanente: il senatore Polano entra a farne parte; il senatore Di Paolantonio cessa di appartenervi;

5ª Commissione permanente: il senatore Maccarrone entra a farne parte; il senatore Mammucari cessa di appartenervi;

6ª Commissione permanente: il senatore Bufalini entra a farne parte; il senatore Salati cessa di appartenervi;

9ª Commissione permanente: il senatore Mammucari entra a farne parte; il senatore D'Angelosante cessa di appartenervi;

11ª Commissione permanente: i senatori Di Paolantonio e Orlandi entrano a farne parte; i senatori Maccarrone e Tomasucci cessano di appartenervi.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa del senatore:

Coppo:

« Provvidenze a favore dei lavoratori dei settori dichiarati in crisi, dei lavoratori licenziati per riduzione di personale e dei lavoratori disoccupati » (1633).

Comunico inoltre che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro dei lavori pubblici:

« Autorizzazione della spesa di lire 880 milioni per lo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali » (1632).

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . Comunico che il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore Angrisani, per il reato di diffamazione (articolo 595, parte prima e capoversi primo e secondo del Codice penale) (Doc. 102);

contro il signor Dolci Danilo, per il reato di vilipendio alle Assemblee legislative (articolo 290 del Codice penale (*Documento* 103);

contro il senatore Vidali, per il reato di diffamazione (articolo 595 del Codice penale) (*Doc.* 104).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

BONAFINI ed altri. — « Norme in materia di provvisorio collocamento fuori ruolo di alcune categorie di dipendenti dello Stato » (1180);

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

Deputati **ROSATI** ed altri. — « Proroga del termine per la rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica prevista dall'articolo 10 della legge 13 luglio 1965, n. 874 » (1596);

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Concessione dei contributi in favore di Enti ed Istituti che svolgono attività scientifica nel campo delle poste e delle telecomunicazioni » (1508).

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Istituzione del ruolo dei professori universitari aggregati » (282), d'iniziativa del senatore Fortunati e di altri senatori; « Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria » (696)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Istituzione del ruolo dei

professori universitari aggregati », d'iniziativa dei senatori Fortunati, Granata ed altri; « Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria ».

Ricordo che nella seduta di ieri è stato approvato il terzo comma dell'articolo 2. Sul quarto comma sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura:

B O N A F I N I, Segretario:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Il professore aggregato può essere chiamato con deliberazione motivata a svolgere nella facoltà di appartenenza, per incarico, un corso ufficiale di insegnamento, in aggiunta all'attività di cui ai precedenti commi ».

TRIMARCHI;

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Ai professori aggregati possono essere affidati incarichi interni di insegnamento secondo le norme valide per i professori di ruolo ».

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, **BERMANI**, **CANZIANI**, **BONAFINI**, **ARNAU- DI**, **MACAGGI**;

Al quarto comma, sostituire le parole: « un titolare di ruolo » *con le altre:* « il titolare di ruolo ».

DONATI, **GIARDINA**, **RUSSO**, **GENCO**, **BETTONI**, **PIASENTI**;

Al quarto comma, sostituire la parola: « titolare » *con l'altra:* « professore ».

GRANATA, **ROMANO**, **SALATI**, **SCARPINO**, **PIOVANO**.

P R E S I D E N T E. Il senatore Trimarchi ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

T R I M A R C H I. Onorevole Presidente, questo emendamento non innova sulla so-

stanza del comma che si vuol modificare, ma tende soltanto a dire in forma più semplice, e più comprensibile, almeno a mio avviso, quello che si dice nel comma al quale fa riferimento. Forse è opportuno un chiarimento al riguardo. Nel testo della Commissione non si dice esplicitamente che il conferimento avviene a titolo di incarico. Se il pensiero della Commissione è nel senso che l'attribuzione di queste funzioni rientra tra i compiti istituzionali del professore aggregato è chiaro che il conferimento non viene attribuito come incarico; ma se non è questo il senso allora è attribuito come incarico. L'emendamento mi pare coincida col quarto comma del testo della Commissione. Su questo punto quindi, a mio avviso, sarebbe opportuno un chiarimento. Se il quarto comma del testo della Commissione prevede il conferimento di queste funzioni come un conferimento di funzioni istituzionali a me pare che si vada al di là nel senso che le funzioni che vengono attribuite al professore aggregato sono quelle che vengono indicate nel secondo comma dell'articolo di cui ci stiamo occupando. Se quelle sono le funzioni vuol dire che codeste funzioni sono ritenute sufficienti perchè il professore aggregato possa esaurire i propri obblighi nei confronti dell'Università e quindi dello Stato che lo assume nei ruoli dei propri dipendenti. Il fatto ora di voler porre a carico del professore aggregato queste altre funzioni potrebbe restare un fatto senza adeguata causa. E allora dopo il chiarimento che cortesemente il Ministro vorrà fornirmi io dirò se insisto o meno nell'emendamento. Ad ogni modo l'emendamento, togliendo l'espressione « per incarico » mi pare che sia più chiaro e meriti di essere preso in considerazione.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . La distinzione fra i due emendamenti (quello della collega Romagnoli e quello del collega Trimarchi), se ho ben capito, è questa: il collega Trimarchi

fa riferimento alla facoltà di appartenenza; la collega Romagnoli parla di un incarico generico, non facendo riferimento alla facoltà di appartenenza. Io credo che il conferimento di incarico vada regolato in base alle norme vigenti, non essendovi necessità di stabilire che al professore aggregato può essere conferito un incarico di insegnamento. Una norma siffatta potrebbe ingenerare il convincimento che si tratti di una particolare concessione, quando invece si tratta di un diritto che spetta al professore aggregato, come spetta al professore ordinario, come spetta all'assistente, come spetta a qualunque cittadino. L'unico problema che può sorgere nei confronti degli incarichi riguarda l'applicazione della norma generale, che oggi è compresa nello stato giuridico dei professori e degli assistenti, circa il numero degli incarichi.

E non v'è nemmeno bisogno, forse, di dichiarare che nel caso del professore aggregato l'incarico è interno, perchè, essendo il professore aggregato un professore di ruolo, l'incarico non può essere « esterno ». Di qui il dubbio se il comma abbia ragione di essere. Il comma in realtà corrisponde al primitivo testo governativo...

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.*
Con l'aggiunta della domanda.

F O R T U N A T I . Esatto. Però, mentre nel testo governativo il comma aveva un senso in quanto l'attività didattica era puramente integratrice e ausiliaria e non aveva la funzione e la portata di insegnamento ufficiale, così come è stato previsto dal testo della Commissione, ora non può non avere un senso diverso. L'ipotesi prevista dal terzo comma configura ora un incarico vero e proprio, in quanto fa riferimento ad una attività che si aggiunge a quella comune allo svolgimento dei compiti di cui al comma precedente. Sarebbe, pertanto, preferibile non tanto sostituire testo a testo, quanto eliminare il testo stesso, se si vuole che i professori aggregati, essendo professori di ruolo, siano messi in condizioni equivalenti a quelle degli assistenti di ruolo e dei pro-

fessori ordinari di ruolo nei confronti del conferimento di incarico.

A R N A U D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R N A U D I . Ho chiesto la parola perchè spero di poter indurre l'onorevole Ministro a dare un chiarimento che, rimanendo agli atti, potrà risolvere problemi futuri.

Concordo perfettamente con quanto ha detto il senatore Fortunati, però mi sorge un dubbio. La legge riconosce al professore aggregato gli stessi diritti del professore di ruolo ordinario per quanto riguarda gli incarichi ma le disposizioni vigenti stabiliscono una graduatoria. Quando una Facoltà deve dare un incarico deve seguire nella scelta una certa graduatoria. La legge vigente stabilisce che bisogna prendere in considerazione prima i ternati, poi i candidati che hanno avuto la maturità in un concorso, poi i liberi docenti e infine coloro che sono semplicemente competenti nella materia, per ultimi i professori ordinari. Ora, se non si chiarisce che i professori aggregati (così io credo si debba interpretare la norma) sono messi allo stesso livello dei professori che sono stati ternati, o comunque se non si inserisce un criterio del genere, temo che le Facoltà si verranno a trovare, al momento opportuno, in grandissime difficoltà di fronte, per esempio, alla richiesta di un professore che è stato ternato o ha ottenuto la maturità in un concorso ma non è professore aggregato. Mi sembra che se si resolvesse oggi questo problema, o modificando questo articolo o attraverso le dichiarazioni dell'onorevole Ministro che potrebbe dar luogo ad una interpretazione nel senso che ho detto, l'applicazione della legge sarebbe resa più facile.

M O N A L D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N A L D I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, qui si tratta di una ipo-

tesi nella quale ricorrono gli estremi per un incarico dato ad un professore di ruolo. La dizione del testo della Commissione a me sembra molto chiara, nel senso che il professore aggregato praticamente, al pari di un professore di ruolo, può chiedere l'incarico. Naturalmente egli è soggetto all'ordinamento universitario generale che prevede una graduatoria nella quale i professori di ruolo sono agli ultimi posti. A me sembra pertanto che la dizione del testo della Commissione possa essere mantenuta senza danno e senza pregiudizio. Lo stesso non può dirsi, a mio avviso, per quanto riguarda l'emendamento proposto dal senatore Trimarchi poichè, accettandolo, si presupporrebbe una posizione preferenziale per il professore aggregato che non è prevista neppure per i professori ordinari.

D O N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D O N A T I . Concordo sostanzialmente con quanto ha detto il senatore Monaldi. Faccio osservare che si tratta in realtà di una norma, vorrei dire, di favore per il professore aggregato nel momento in cui si renda disponibile un insegnamento non ricoperto dal titolare. È proprio per questa ragione che io ho proposto di sostituire le parole « un titolare di ruolo » con le altre « il titolare di ruolo »: per affermare che in sostanza c'è una certa precedenza del professore aggregato nei confronti di professori di altre materie anche se titolari. È in fondo un modo per dare al professore aggregato l'insegnamento ufficiale in un momento in cui manca il titolare di ruolo. L'articolo ha perciò una sua particolare funzione, che a me sembra debba essere conservata.

R O M A G N O L I C A R E T T O N I
T U L L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M A G N O L I C A R E T T O N I
T U L L I A . Lo spirito che ha mosso i proponenti dell'emendamento è stato un po'

sempre quello solito nostro, di mettere cioè il professore aggregato il più possibile nelle condizioni del professore titolare, anche se ci rendiamo conto che sotto un certo profilo il testo della Commissione avvantaggia nella possibilità di avere l'incarico l'aggregato stesso. Comunque noi eravamo disposti a rinunciare a tale — chiamiamolo così — vantaggio proprio per ottenere questo allineamento. Non pensiamo però di dover insistere ad oltranza sull'emendamento. Se l'onorevole Ministro ci darà quei chiarimenti che credo sia in condizione di darci, possiamo recedere dall'emendamento stesso.

Sono d'accordo con quanto ha proposto il senatore Donati per la sostituzione della dizione « un titolare » con l'altra « il titolare ».

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Non sono convinto che l'interpretazione data dal collega Donati del terzo comma sia esatta. Il terzo comma dice puramente e semplicemente che, quando si renda libero un corso, nel senso che manchi il titolare di ruolo, l'aggregato può fare domanda e la facoltà in quel momento può conferire l'incarico sulla base delle norme vigenti e senza alcun criterio di precedenza. Leggo il testo: « Qualora nella Facoltà di appartenenza debbano essere impartiti corsi ufficiali di insegnamento, per i quali non vi sia un titolare di ruolo, il professore aggregato, a sua domanda, può essere chiamato ... ».

Se « può » essere chiamato, è chiaro che non ha alcun diritto di precedenza. Se avesse diritto di precedenza, si dovrebbe dire non « può » ma « deve » essere chiamato. Pertanto, se così è, il terzo comma è superfluo. D'altra parte, può darsi che si tratti di un corso ufficiale di insegnamento che non rientra nel gruppo di discipline per il quale il professore aggregato ha vinto il concorso. In tal caso, non si riuscirebbe a capire il diritto di precedenza del professore aggregato. Bisognerebbe evidentemente precisare che si tratta di un corso ufficiale nel-

l'ambito del gruppo di discipline o nel contesto di discipline affini a quelle che hanno caratterizzato il concorso del professore aggregato.

Se non si tratta di un diritto di precedenza, la norma è pleonastica.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

G I A R D I N A , *relatore*. La questione sta nel significato del comma terzo, di cui sono state date due interpretazioni. Io aderisco all'interpretazione fornita dal senatore Fortunati. Si prevede la domanda, ma questa non dà diritto *ipso iure* all'incarico. Sarebbero quindi da accogliere gli emendamenti Trimarchi e Romagnoli, ma con qualche modifica: per esempio, inserire nell'emendamento Trimarchi l'inciso « a sua domanda » che manca nel testo proposto.

In conclusione, in base al comma quarto dell'articolo 2, non sussiste alcuna priorità a favore del professore aggregato nel conferimento degli incarichi.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Io vorrei osservare preliminarmente che questo comma è stato modificato dalla Commissione. Originariamente si prevedeva che la Facoltà potesse chiamare il professore aggregato a svolgere i corsi in questione quando mancava il titolare.

La Commissione, direi, ha conservato la sostanza, però ha aggiunto una clausola molto importante: che questo possa avvenire soltanto a domanda dell'aggregato. Ne risulta insieme che questo incarico appartiene ai compiti istituzionali del professore aggregato, ma che tuttavia è un incarico che gli viene affidato, non imposto dalla Facoltà.

È esattamente, quindi, l'interpretazione che ha dato il senatore Monaldi. Si tratta di un incarico, che però rientra in qualche modo nei compiti istituzionali del professore aggregato, perchè i professori aggregati han-

no anche la funzione di provvedere agli insegnamenti in casi di questo genere. Si tratta, senza dubbio, di insegnamenti affini; è ovvio che non si può trattare di insegnamenti lontani dalla preparazione del professore aggregato o da quelli per cui egli ha vinto il concorso, tanto è vero che si dice: « su motivata deliberazione della Facoltà ». La Facoltà valuta, naturalmente, prima di tutto questo elemento.

Ritengo, pertanto, che il comma non possa essere considerato superfluo. È vero che i professori aggregati sono considerati, ai fini degli incarichi, come professori di ruolo, per quanto nell'attuale legislazione degli incarichi non ci siano ovviamente i professori aggregati; ma i professori di ruolo nella legislazione degli incarichi sono all'ultimo posto delle possibilità di conferimento d'incarico, mentre il professore aggregato con questa norma viene posto in una posizione preliminare rispetto agli altri, appunto perchè questo, di provvedere agli insegnamenti in determinati casi, è anche uno dei suoi compiti istituzionali. Mi pare che la norma nel suo equilibrio, anche con l'aggiunta fatta dalla Commissione, sia utile; altrimenti non avremmo niente che si riferisce agli incarichi per quanto riguarda il professore aggregato nella legislazione vigente.

In questo senso, non mi sentirei di accogliere l'emendamento del senatore Trimarchi. E penso — come ha detto la senatrice Tullia Romagnoli Carettoni — che la formulazione del testo e il valore che esso ha costituiscono, in certo modo, una preferenza che viene data ai professori aggregati, una facilitazione verso di loro per il conferimento di incarichi in queste ipotesi, e quindi sia cosa da conservare a loro favore.

Non ho difficoltà ad accettare l'emendamento Donati per quanto riguarda la precisazione circa « il titolare di ruolo ». Non mi sembra invece necessario sostituire il termine titolare con quello di professore.

In sostanza, quindi, accetterei soltanto lo emendamento presentato dal senatore Donati.

TRIMARCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIMARCHI. Ringrazio il signor Ministro per i chiarimenti che ha voluto fornire. Un punto importante emerge dalle sue dichiarazioni, e cioè che rientra tra i compiti istituzionali del professore aggregato che lo stesso possa, a sua domanda e su deliberazione motivata della Facoltà, essere chiamato a svolgere corsi ufficiali di insegnamento in assenza del titolare.

Questo è il punto: rientra nei compiti istituzionali. Ciò significa che se questo è uno dei compiti istituzionali il professore aggregato deve svolgerlo senza richiedere e ottenere alcuna retribuzione a parte. Se questo è uno dei compiti che il professore aggregato deve svolgere quando su sua domanda — non gli si può imporre — la Facoltà gli assegna un corso ufficiale, in aggiunta alle altre attività, il professore aggregato non ha nulla da eccepire, nè può chiedere una retribuzione in quanto svolge una attività in aggiunta alle altre che ordinariamente svolge. Non può chiederla perchè questo rientra nei compiti istituzionali.

Ora, se l'insegnamento in un corso ufficiale costituisce un'attività istituzionale, siamo al di fuori completamente della materia degli incarichi. Perciò è inutile parlare di incarichi, è inutile parlare di ordine di graduatoria, è inutile dire se il professore aggregato è al primo, al secondo, al terzo o al quarto posto. Questo è un compito istituzionale. Per questo mi ero permesso di chiedere un chiarimento al signor Ministro; perchè se questo non dovesse essere un compito istituzionale, allora bisogna parlare di incarico e sarebbe opportuno aderire alla richiesta del senatore Monaldi di indicare in quale punto o posto della graduatoria il professore aggregato si inserisca. (*Interruzione del senatore Monaldi*). Ma se il signor Ministro ci dice che questo è un compito istituzionale, mi pare che la logica conseguenza sia che, essendo un compito istituzionale, il professore aggregato lo debba svolgere senza retribuzione e il conferimento di codesta funzione al professore aggregato non è conferimento di incarico. (*Interruzione del senatore Monaldi*).

F O R T U N A T I . Ma se è incarico, bisogna dire che incarico è, se interno od esterno. (*Interruzione della senatrice Romagnoli Carettoni Tullia*).

T R I M A R C H I . L'ha detto il signor Ministro: non è incarico, non deve essere retribuito.

F O R T U N A T I . Allora bisogna dirlo.

G I A R D I N A , *relatore*. Nel comma della Commissione non si parla assolutamente di incarico.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Ricordo che in Commissione io ebbi ad insistere sulla necessità che la figura del professore aggregato non sia deformata dallo svolgimento sistematico di compiti completamente diversi da quelli istituzionali. Deve esser chiaro, dunque, che si tratta di un incarico sottoposto alla regola degli avvicendamenti propri di tutti gli altri incarichi. Ciò deve essere chiaro e preciso, in caso diverso la figura del professore aggregato viene completamente distorta. Se si vuole, pertanto, conservare il terzo comma bisogna precisare che si tratta di incarico interno.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, ha qualcosa da aggiungere alle sue dichiarazioni?

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Non ho nulla da aggiungere. Mi pare che la complicazione sia derivata dall'inclusione della domanda. Nel testo governativo originario era chiaro che si trattava di un compito istituzionale e la Facoltà ne disponeva quando occorreva. Certamente l'inclusione della domanda da parte della Commissione ha variato alquanto l'impostazione del testo governativo. Quindi questa funzione ha conservato da una parte il carattere di compito istituzionale e dall'altra parte è stata aggiunta la domanda, e in questo senso si

avvicina all'incarico. Questo è indubitabile: la presenza di questi due elementi ha creato una posizione nuova. Quindi, come ho detto, si tratta contemporaneamente di un compito istituzionale del professore e di un incarico, e si tratta di un incarico interno.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Se si tratta di un incarico interno su deliberazione motivata, allora non sorgono più controversie e discussioni. Credo che su questa base potremmo trovarci tutti d'accordo. Si tratta, dunque, di aggiungere al comma proposto dalla Commissione dopo la parola « svolgere » le altre « con incarico interno ».

P R E S I D E N T E . Il Governo accetta la proposta del senatore Fortunati?

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. L'accetto.

M O N A L D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N A L D I . Ritengo che la dizione del testo della Commissione non abbia bisogno di modifiche poichè vi si precisa che il professore aggregato praticamente ha diritto, al pari dei professori ufficiali, a chiedere l'incarico in una materia per la quale venga a mancare il titolare. Piuttosto sorge il problema in quale posizione si pone nella graduatoria per le assegnazioni degli incarichi: questo è il punto, senatore Fortunati!

F O R T U N A T I . A me sembra che la precisazione non sia necessaria. Infatti se fosse come lei dice, senatore Monaldi, non vi sarebbe bisogno di questo comma. È chiaro che il comma spiega un titolo preferenziale altrimenti non avrebbe senso.

M O N A L D I . Il comma dovrebbe avere il significato che il professore aggregato è pari al professore titolare di cattedra; ove

lo abolissimo, non si saprebbe se il professore aggregato può aspirare ad un incarico interno.

F O R T U N A T I . Questo non è possibile!

M O N A L D I . Ma questa è la situazione. Pertanto a mio parere dovrebbe essere mantenuto il testo originario.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Mi sembra che l'aggiunta del senatore Fortunati possa essere accettata.

M O N A L D I . Se si vuole aggiungere qualcosa lo si può fare, ma lo spirito di questo comma è certamente quello da me messo in evidenza.

G I A R D I N A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I A R D I N A , *relatore*. Mi pare si sia dimenticato il testo del primo e del secondo comma di questo articolo dove tra i compiti istituzionali del professore aggregato sono compresi vari insegnamenti di carattere istituzionale e simili. Quindi vi è una ragion d'essere del comma terzo dal momento che espressamente si dichiara che, a parte i compiti istituzionali che sono inclusi, compresi e indicati dal comma secondo, il professore aggregato può aspirare ad avere incarichi di insegnamento in corsi ufficiali. L'articolo può rimanere pertanto così com'è: esso esprime il proposito che non venga preclusa la possibilità ai professori aggregati di chiedere anche l'insegnamento ufficiale nel caso di mancanza del titolare.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei che il Senato tenesse presente la dizione del testo al punto in cui si dice: « in

aggiunta all'attività di cui ai precedenti commi... ». Si tratta evidentemente di attività istituzionali, ma anche questa attività indicata nel testo governativo, sia pure in aggiunta ai precedenti commi, era un'attività istituzionale del professore aggregato. Con l'inserimento della domanda è intervenuto certamente un elemento che ha mutato in parte le cose e che dà luogo ad un incarico. Siccome però questa attività appartiene pur sempre all'attività istituzionale, questo incarico finisce per essere una possibilità, precedente alle altre, di conferimento di incarico per quella medesima disciplina, sempre naturalmente su motivata valutazione della facoltà. Pertanto non è che questa persona venga messa nella posizione del professore di ruolo, ma con questa dizione viene messa in una posizione avanzata rispetto a quella del professore di ruolo, poichè si tratta di un compito che è pur sempre istituzionale. Posso accettare l'aggiunta proposta dal senatore Fortunati poichè si tratta di un chiarimento.

P R E S I D E N T E . Senatore Trimarchi, mantiene il suo emendamento?

T R I M A R C H I . Onorevole Presidente, dopo questi chiarimenti non vi sono ragioni per insistere nell'emendamento proposto. A me sembra, tuttavia, che l'emendamento potrebbe anche essere preso in considerazione ed approvato, poichè è più semplice; basterebbe aggiungere « a sua domanda e quale incarico interno ». Se invece si vuol rimanere al testo originario, si faccia pure.

Pertanto ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatrice Romagnoli Carettoni, mantiene il suo emendamento?

R O M A G N O L I C A R E T T O N I T U L L I A . Dopo i chiarimenti dell'onorevole Ministro, ritiro l'emendamento, poichè quanto egli ha detto corrisponde allo spirito della norma.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento dei senatori Donati,

Giardina ed altri, tendente a sostituire nel quarto comma le parole: « un titolare di ruolo » con le altre: « il titolare di ruolo », accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Avverto che l'emendamento presentato al quarto comma dell'articolo 2 dai senatori Granata, Romano ed altri, tendente a sostituire la parola « titolare » con l'altra « professore » è stato ritirato.

Metto pertanto ai voti il quarto comma dell'articolo 2, modificato secondo l'emendamento testè approvato del senatore Donati con l'aggiunta delle parole « con incarico interno » dopo le altre « chiamato a svolgere », proposta dal senatore Fortunati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti gli ultimi tre commi dell'articolo 2, sui quali non sono stati presentati emendamenti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

Sono approvati.

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso, nel testo modificato di cui do lettura:

Art. 2.

I professori aggregati svolgono attività didattica e scientifica.

Ad essi possono essere affidati, in relazione alle materie per cui hanno vinto il concorso, i seguenti compiti:

a) la direzione di un settore di ricerca, di un reparto ovvero di un laboratorio;

b) l'insegnamento istituzionale o monografico relativo a discipline ufficiali proprie dei corsi di laurea, ovvero insegnamenti nelle scuole di specializzazione, di perfezionamento o comunque di diploma; lo svolgimento di un corso annuale di discipline biennali o triennali, di cui al comma terzo dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1958, n. 311, quando non sia fatto obbligo al professore di ruolo di tenere un secondo insegnamento annuale senza retribuzione; nei

casi consentiti, uno dei corsi sdoppiati di insegnamenti ufficiali.

La Facoltà o Scuola, al momento della copertura del posto, delibera i compiti specifici, tra quelli previsti dal comma precedente, che l'aggregato sarà tenuto a svolgere, determina l'istituto di appartenenza ed il coordinamento delle sue attività. Qualora, nell'interesse degli studi, si renda successivamente opportuno affidare al professore aggregato compiti diversi, sempre nell'ambito di quelli previsti dal secondo comma del presente articolo, la Facoltà delibera con il concorso dell'interessato. In caso di dissenso, su ricorso dell'interessato decide in via definitiva il Senato accademico.

Qualora nella Facoltà di appartenenza debbano essere impartiti corsi ufficiali di insegnamento per i quali non vi sia il titolare di ruolo, il professore aggregato, a sua domanda, può essere chiamato a svolgere, con incarico interno, su deliberazione motivata del Consiglio di facoltà, in aggiunta all'attività di cui ai precedenti commi, uno dei corsi ufficiali medesimi.

Col consenso dell'interessato e su proposta della Facoltà o Scuola, approvata dal Senato accademico, il rettore può, altresì, destinare, con comando temporaneo, il professore aggregato ad un Collegio universitario per lo svolgimento di corsi integrativi dell'insegnamento ufficiale e, comunque, per coadiuvare la direzione del Collegio nell'assistenza scientifica e didattica agli studenti. Ove ciò non contrasti con l'ordinamento interno del Collegio, al professore aggregato può essere affidata la direzione del Collegio.

In relazione ai compiti previsti dai precedenti commi, l'insegnamento del professore aggregato assume carattere ufficiale ai sensi dell'articolo 62 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi previsti per i professori ufficiali dall'articolo 6 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , *Segretario:*

Art. 3.

I professori aggregati fanno parte del Consiglio di facoltà. Qualora il loro numero superi la metà dei professori di ruolo del Consiglio stesso i professori aggregati eleggono, a scrutinio segreto, una loro rappresentanza pari al 50 per cento dei professori ordinari e straordinari costituenti il Consiglio di facoltà.

I professori aggregati non partecipano alle deliberazioni dei Consigli di facoltà che si riferiscono a coperture di cattedre di ruolo o, comunque, relative esclusivamente a professori di ruolo o fuori ruolo.

P R E S I D E N T E . I senatori Romano, Granata, Salati, Scarpino e Piovano hanno presentato un emendamento tendente ad inserire al primo comma, dopo le parole: « fanno parte », le altre: « a pieno titolo ». Il senatore Romano ha facoltà di svolgerlo.

R O M A N O . Signor Presidente, nel disegno di legge d'iniziativa della nostra parte, all'articolo 3, si dava al professore aggregato la possibilità di partecipare a tutte le decisioni del Consiglio di facoltà, ma con voto deliberativo solamente per l'approvazione e il coordinamento degli orari e dei programmi dei corsi ufficiali, pareggiati, a titolo privato e per tutti i provvedimenti che il Consiglio di facoltà avesse adottato nei riguardi dei professori aggregati, incaricati e assistenti. Tuttavia, nel successivo articolo 4 si prevedeva l'istituzione di un Consiglio direttivo dell'istituto universitario, del quale il professore aggregato faceva parte a pieno titolo, che avrebbe dovuto deliberare in merito alla ripartizione dei fondi, alla assunzione del personale, alla divisione dei compiti tra il personale docente, tecnico e subalterno e all'organizzazione dell'attività didattica scientifica. Quindi questi due articoli, integrandosi, davano al professore aggregato la possibilità di partecipare con voto deliberativo a tutte le decisioni impegnative della facoltà.

Il testo della Commissione offre al professore aggregato la possibilità di partecipare alle deliberazioni del Consiglio di facoltà con alcune limitazioni che, a nostro avviso, non sono accettabili, se ci si orienta verso la creazione di una nuova Università nella quale, in una comunità di studio e di ricerca, a tutti sia riservato un ruolo specifico con pari dignità: una comunità di studi e di ricerca nella quale i professori ordinari, i professori aggregati, gli assistenti collaborano, appunto, con gli studenti per lo studio e la ricerca.

Il senatore Fortunati, nel suo intervento di ieri, paragonava questa dignità, questa pari dignità, a quella che c'è oggi in Italia nella Magistratura dove, pur essendovi gradi diversi, a tutti i giudici è riservata pari dignità nelle decisioni.

Ora, in questa concezione di una Università nuova, di una Università democratica, di una Università legata veramente ai problemi della società e nella quale agli stessi studenti sia riservato un ruolo diverso, cioè quello di essere soggetti dello studio e della ricerca, noi non vediamo perchè ai professori aggregati debba essere contestato il diritto di partecipare a pieno titolo a tutte le decisioni della facoltà. Ed è per questo che riteniamo che l'emendamento che abbiamo presentato all'articolo 3 sia qualificante di tutta la legge, perchè, se è vero che nell'articolo 2 noi non abbiamo avuto la possibilità di dare una definizione precisa, esatta della figura dell'aggregato e abbiamo dovuto adottare una definizione elastica, tale da potersi adattare a tutte le molteplici facoltà universitarie, è pur vero che, dando al professore aggregato la possibilità di partecipare a pieno titolo a tutte le deliberazioni del Consiglio di facoltà, noi attribuiamo a questa nuova figura di docente universitario una dignità diversa, che lo pone di fronte al mondo accademico in una posizione di prestigio adeguata ai titoli professionali e scientifici che richiediamo per poter accedere al posto e che è più confacente ad una visione più moderna dell'Università, quale noi sollecitiamo da anni.

P R E S I D E N T E . I senatori Tullia Romagnoli, Carettoni, Bermani, Canziani,

Bonafini, Arnaudi e Macaggi hanno presentato due emendamenti, uno al primo comma, l'altro al secondo comma. Se ne dia lettura:

B O N A F I N I , Segretario:

Al primo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Qualora il loro numero superi la metà dei professori di ruolo e fuori ruolo del Consiglio stesso i professori aggregati eleggono ogni anno a scrutinio segreto una loro rappresentanza non superiore al cinquanta per cento dei professori di ruolo costituenti il Consiglio di facoltà »;

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« I professori aggregati non votano nelle deliberazioni dei Consigli di facoltà che si riferiscono alla chiamata dei professori di ruolo o, comunque, alla persona di un professore di ruolo o fuori ruolo ».

P R E S I D E N T E . Invito la senatrice Tullia Romagnoli Carettoni a illustrare i due emendamenti.

R O M A G N O L I C A R E T T O N I T U L L I A . Signor Presidente, il nostro primo emendamento presenta due punti diversi dalla formulazione della Commissione. Il primo punto è il seguente. Dice il testo della Commissione: « qualora il loro numero (dei professori aggregati) superi la metà dei professori di ruolo »; noi diciamo « di ruolo e fuori ruolo ». Questo in realtà migliora l'aliquota spettante ai professori aggregati. Vi sono alcune facoltà, come i colleghi sanno, dove i professori fuori ruolo sono parecchi; pertanto se il computo si fa sulla somma dei professori di ruolo e fuori ruolo, è chiaro che la metà va a vantaggio dei professori aggregati. Questo è il primo punto.

Il secondo punto di questo emendamento riguarda le parole « Eleggono ogni anno »; questo perchè? Perchè probabilmente sempre, ma in ogni caso certo per un notevole numero di anni, noi avremo un mutamento numerico abbastanza forte delle presenze nelle facoltà dei professori aggregati. Ora,

mentre i professori ordinari fanno parte tutti del Consiglio di facoltà, i professori aggregati eleggono una loro rappresentanza. Per questa ragione ci sembra giusto che, trattandosi di una rappresentanza parziale del corpo generale dei professori aggregati, questa rappresentanza abbia ad essere rinnovata per far sì che ci sia questo ricambio.

Questo per quanto riguarda il primo nostro emendamento. Il secondo emendamento è per noi d'importanza molto maggiore. Il collega Romano diceva che la facoltà deve essere immaginata come una comunità di studio e di ricerca che insieme tratti tutti quanti i problemi che riguardano l'insegnamento, la ricerca scientifica. Noi siamo perfettamente d'accordo su questa impostazione: è l'impostazione che, come abbiamo potuto, abbiamo portato avanti in tutte le istanze. Ci sembra che vada emendato il testo della Commissione là dove è detto: « non partecipano alle deliberazioni del Consiglio di facoltà che si riferiscono eccetera ». Questo perchè? Perchè noi vogliamo che i professori aggregati siano professori a pieno titolo, che collaborino alla vita della facoltà, che abbiano dignità, che non siano professori *minoris juris*, e quindi pensiamo che non debbano essere esclusi dal dibattito intorno a qualsiasi materia la facoltà voglia porre in discussione.

Facciamo però una riserva, e in questo ci differenziamo un po' dai colleghi che hanno presentato altri emendamenti. Noi pensiamo che sia possibile ed opportuno — anche perchè immettiamo un nuovo tipo di professore nell'Università — stabilire che i professori aggregati non possano votare su materie specifiche riguardanti i professori di ruolo, cioè la chiamata o altri problemi concernenti le persone. Pertanto si avrebbe questa situazione: che il professore aggregato, il quale partecipa ad ogni e qualsiasi riunione del Consiglio di facoltà, che partecipa al dibattito, vota su tutte le materie escluse quelle che riguardano la chiamata e le persone dei professori di ruolo. Ci sembra che questa sia cosa giusta e sostenibile, ed anche non nuova nell'ordinamento universitario. Infatti il decreto del Presidente della Repubblica del 31 gennaio

1960, n. 53, sul riordinamento delle facoltà di ingegneria, prevede all'articolo 4 appunto che su alcune materie alcuni professori non votino. Esso dice infatti: « I professori sia di ruolo che incaricati della facoltà di scienze che svolgono per incarico un corso nel biennio propedeutico fanno parte del Consiglio della facoltà di ingegneria con le prerogative inerenti alla loro qualifica. I professori di ruolo di scienze prenderanno parte alle sedute del Consiglio di facoltà di ingegneria con diritto di voto per tutto ciò che ha attinenza con... » — cattedre, insegnamenti del biennio, ripartizioni di fondi eccetera) — « Essi non hanno invece diritto di voto per le deliberazioni concernenti... » (esclusivamente il triennio di applicazione). Voglio dire, anche se la materia è assai diversa, che esiste già la possibilità che dei professori titolari partecipino a dei Consigli di facoltà e non votino su determinate materie.

Ci sembra, dunque, che il nostro emendamento, per essere in qualche modo conciliativo di due tesi, possa essere preso in considerazione dal Senato ed anche, lo speriamo, dall'onorevole Ministro.

P R E S I D E N T E . I senatori Donati, Giardina, Russo, Genco, Bettoni e Piasenti hanno presentato un emendamento tendente a sostituire nel secondo comma le parole: « i professori aggregati non partecipano » con le altre: « i professori aggregati partecipano senza diritto di voto ».

Il senatore Donati ha facoltà di svolgerlo.

D O N A T I . L'emendamento da me presentato corrisponde sostanzialmente al secondo emendamento presentato dalla senatrice Romagnoli Carettoni e altri. Io ritengo che il professore aggregato debba partecipare, anche se non a pieno titolo in senso assoluto, a tutte le discussioni che avvengono nell'ambito del Consiglio di facoltà; però, quando si tratti di chiamata di professori di ruolo o comunque di decisioni che riguardino la persona dei professori di ruolo, sembra anche a me che il diritto di voto non possa essere conferito agli aggregati

per evidenti ragioni. Fra l'altro vi sono anche degli interessi personali degli aggregati che vietano la loro partecipazione con diritto di voto alle deliberazioni riguardanti la chiamata; la chiamata di un loro concorrente, infatti, troverebbe in loro dei soggetti interessati. A me pare pertanto che sia logico escluderli dal diritto di voto su queste materie, pur salvaguardando la loro partecipazione al Consiglio di facoltà.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, debbo dire sostanzialmente che il pieno titolo significherebbe uno spostamento sostanziale della maggioranza dai professori ordinari agli altri professori. Questo credo che non sia giusto.

F O R T U N A T I . Alla fine dei cinque anni saranno mille.

D O N A T I . Se anche sono mille, possiamo avere facoltà dove vi siano più aggregati che titolari. Sposteremmo allora l'equilibrio, mettendo in condizione di soggezione coloro che sono in un grado più alto.

Aggiungo che non potrei aderire nemmeno al primo concetto espresso dalla signora Romagnoli, relativo ai professori di ruolo o fuori ruolo. Infatti il numero dei fuori ruolo può esser tale da spostare nuovamente l'equilibrio, facendo sì che il numero degli aggregati superi quello dei professori di ruolo. Nel qual caso valgono gli stessi motivi di opposizione che vi sono per l'emendamento presentato da parte comunista.

Concludendo, fra l'emendamento sostenuto da me e il secondo emendamento della signora Romagnoli non mi pare che vi siano sostanziali differenze. Posso pertanto ritirare il mio emendamento e aderire al suo. Del suo primo emendamento io posso accettare l'inserimento delle parole « ogni anno ».

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Ho attentamente ascoltato le considerazioni svolte dai colle-

ghi a proposito della presenza dei professori aggregati nei Consigli di facoltà.

Parliamoci con estrema franchezza. Che cosa fanno i Consigli di facoltà? Sulla carta fanno molte cose, ma nella realtà il compito più oneroso che debbono affrontare è quello delle chiamate. Le chiamate avvengono quasi sempre — e necessariamente, data la disparità delle conoscenze nei confronti delle singole discipline — sulla base di informazioni avute da colleghi della facoltà o di altre facoltà.

Noi siamo partiti dal presupposto che il professore aggregato deve essere un ricercatore-insegnante che si presenta alla ribalta della vita universitaria con una preparazione che, in taluni casi, può essere superiore a quella di molti professori ordinari.

MONALDI. Più estesa.

FORTUNATI. Più ampia ed estesa. Vi sono infatti professori di materie estremamente specializzate che non rispondono, spesso, nemmeno a esigenze di sviluppo della conoscenza scientifica vera e propria. Il professore aggregato, invece, vincerà un concorso per un gruppo di discipline le quali fanno capo ad una disciplina che è matrice di un nucleo fondamentale di conoscenze scientifiche, di un settore del sapere umano.

Possiamo allora contestare ai professori aggregati una capacità e un diritto di cognizione e di scelta? Secondo me non è possibile. E quindi, a parte l'argomento addotto prima dal compagno Romano circa le disposizioni integrate dei nostri due articoli, in cui noi prevedevamo il professore aggregato nel Consiglio direttivo d'istituto, sta di fatto che nel nostro progetto il professore aggregato era configurato per una sola disciplina. Noi abbiamo riconosciuto giusta l'impostazione del gruppo di discipline. Non solo, ma in sede di sottocommissione abbiamo dichiarato che ci auguriamo che questa impostazione sia ottenuta anche per gli assistenti e per i professori ordinari, dando l'avvio a una trasformazione del modo di intendere la vita universitaria.

Giunti a questo punto, c'è allora da chiedersi come gli interessi legittimi (non mi riferisco a interessi non legittimi, collega Donati, perchè se entriamo in quest'ordine di idee il discorso diventa molto severo, non nei confronti di quelli che ancora devono entrare nei Consigli di facoltà, ma nei confronti di quelli che già vi sono) debbano essere tutelati. Gli interessi legittimi, quando si tratta di coprire posti di professori di ruolo, possono essere tutelati soltanto se ogni giudizio è espresso sulla base di conoscenze. Per la copertura dei posti di ruolo dei professori ordinari, spesso i professori di ruolo in atto possono essere sprovvisti di conoscenze assai più dei professori aggregati.

Perchè contestare allora l'apporto del giudizio di tali professori? Paura di trasformazione di maggioranza in minoranza? Ma che significa ciò?

Stiamo dando l'avvio ad un nuovo ruolo di professori aggregati che soltanto a conclusione finale raggiungerà i mille posti. Siamo già a 2.500 professori ordinari. Se le informazioni che ha dato la stampa e che ha confermato il Ministro nel suo intervento di ieri sono esatte, nello stesso periodo di tempo i professori di ruolo da 2.500 saranno diventati 3.500.

Quale sarà quella facoltà in cui i professori aggregati saranno numericamente superiori alla metà dei professori? Nessuna! Quindi, nessuna preoccupazione. Dirò di più: io credo che questo modo di vedere le cose (parlo proprio come professore ordinario) mi offende. Se in un Consiglio di facoltà per la presenza di professori aggregati non potessi più esercitare la mia capacità di persuasione e di orientamento nelle scelte, ciò vorrebbe dire che la mia capacità di direzione e di orientamento sarebbe in effetti inferiore a quella del professore aggregato di recente nomina, e che, pertanto, la mia funzione si potrebbe esercitare solo sulla base di una norma giuridica!

Il Senato non può tutelare il prestigio dell'Università, il prestigio della ricerca scientifica, il prestigio dei professori ordinari che fanno il loro dovere, affidando puramente e semplicemente a questi il diritto di scelta.

Questa impostazione non accresce fiducia, non accresce simpatia e prestigio attorno al mondo degli studi. E occorre che le nuove figure universitarie che entrano nell'Università sappiano che le accogliamo senza alcuna riserva e senza alcuna diffidenza, e che noi saremo capaci eventualmente di orientare e dirigere la loro presenza in funzione della nostra maggiore capacità e della nostra maggiore maturità. Questo mi pare sia il problema reale che va affrontato. È certamente una situazione che può urtare delle suscettibilità. E dove le urterà? Dove gli interessi non sono legittimi, dove per anni ed anni posti di ruolo si mantengono scoperti, dove posti sdoppiati non si coprono, là dove, caro collega Donati, non si chiama un professore per non alterare la prevalenza di un « gruppo ». Ebbene, se i professori aggregati entrando in facoltà romperanno questa situazione, fanno opera salutare. Del resto, gli stesso colleghi della maggioranza chiedono che i professori aggregati partecipino in ogni caso alle discussioni che riguardano i professori ordinari. Quale prestigio si tutela facendo allontanare i professori aggregati al momento del voto? Le cose a quel punto sono talmente chiare e mature che chi ha maggiore capacità di persuasione, sia esso professore aggregato o sia esso professore ordinario, ha diritto di determinare la maggioranza.

MONALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONALDI. Onorevole Presidente, l'emendamento Romano, Granata ed altri, nel quale si propone di aggiungere al primo comma le parole « a pieno titolo », a me sembra sia contraddetto dall'ulteriore dizione dell'articolo ove si prevedono limitazioni di numero degli aggregati partecipanti ai Consigli di facoltà e limitazioni di competenze per coloro che vi partecipano. Per questa considerazione sono contrario a tale emendamento.

Nel successivo emendamento della senatrice Romagnoli esiste una dizione più propria rispetto a quanto è detto nel testo del-

la Commissione poichè si dice: « i professori aggregati eleggono ogni anno ». Questa aggiunta « ogni anno » elimina una lacuna che è nel testo della Commissione nel quale non sono previsti modi e tempi di eventuali rotazioni. Quindi a me sembra giusto che si debba accogliere la parte che riguarda l'elezione ogni anno. Viceversa non mi sembra sia da accogliere l'estensione « ai fuori ruolo ». L'aggiunta dei fuori ruolo, infatti, sposterebbe l'equilibrio delle parti. Ma qui si entra in un discorso molto più vasto, quello impostato dal senatore Fortunati. Senatore Fortunati, io le dirò con estrema franchezza che idealmente potrei essere molto vicino alle sue idee; ma idealmente, non nella pratica. Innanzitutto è da tener conto che i Consigli di facoltà dovranno essere rinnovati o almeno integrati in rapporto a quanto verrà ipotizzato dai nuovi ordinamenti delle università. È molto probabile che i Consigli di facoltà vedano la partecipazione di docenti, di assistenti e di aiuti e probabilmente anche di studenti. Ove ciò sia, sorge la necessità di stabilire le competenze dei vari gruppi. D'altra parte, senatore Fortunati, se le piaghe delle università potessero essere sanate con questo metodo, il sacrificio si potrebbe ben fare; ma io penso che ove si accettasse la sua opinione, noi aggiungerebbero piaga a piaga.

La situazione dei professori aggregati di fronte ai problemi concernenti i professori di ruolo è chiara. La competenza per le chiamate, i trasferimenti di questi, insomma per tutti i problemi che ci riguardano direttamente, personalmente, non può essere che loro. Si tratta di chiarire se alle relative sedute di facoltà i professori aggregati debbano o no partecipare, ovviamente sempre senza diritto al voto. In via generale quando si tratta di problemi di persone i Consigli di facoltà non discutono pubblicamente, votano, e l'onorevole Fortunati sa bene che si fa così. E allora la partecipazione degli aggregati che non discutono...

CORBELLINI. Qualche volta si discute anche...

MONALDI. Qualche rara volta si discute, è vero; ma in questo caso l'inter-

vento dei professori aggregati in una discussione che sarebbe certamente agitata non so se potrebbe risultare di utilità o di danno. Tuttavia sarebbe anche difficile stabilire che costoro non debbono partecipare alle sedute. Quindi la dizione dell'emendamento presentato dall'onorevole Romagnoli Carettoni a me sembra la più logica poichè stabilisce che i professori aggregati non votano nelle deliberazioni dei Consigli di facoltà che si riferiscono a problemi concernenti i professori di ruolo. Dicendo così la partecipazione non è vietata ma non è neppure obbligatoria.

Per quanto attiene agli ultimi due emendamenti presentati dai senatori Romano ed altri e dalla senatrice Romagnoli Carettoni ed altri, ritengo si tratti di problemi che esulano dalla competenza dei Consigli di facoltà per rientrare invece nella competenza dei Consigli di amministrazione.

ROMAGNOLI CARETTONI
TULLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMAGNOLI CARETTONI
TULLIA. Vorrei parlare molto rapidamente sulle osservazioni dei senatori Donati e Monaldi riguardanti il primo dei nostri emendamenti presentati su questa materia. Per quanto riguarda il numero dei rappresentanti dei professori aggregati rispetto ai professori di ruolo e fuori ruolo, vorrei osservare all'onorevole Donati che qualora noi prendessimo in esame la possibilità di stabilire che la rappresentanza dei professori aggregati non superi il 50 per cento dei professori di ruolo e non di ruolo, il pericolo che i professori aggregati possano diventare maggioranza evidentemente cadrebbe. Comunque non per questo argomento, ma tenendo in considerazione il fatto che è vero che i professori fuori ruolo per qualche materia non votano, noi pensiamo di non fare una questione di fondo sulla loro inclusione. Viceversa, e ci pare d'altra parte di avere trovato un certo consenso da parte dei colleghi, insisteremo per la dizione: « ogni anno ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

G I A R D I N A, relatore. La Commissione deve pronunciarsi sul primo comma dell'articolo 3 e sul secondo comma in rapporto agli emendamenti presentati. Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Romano ed altri, il senatore proponente ha or ora ricordato che nel disegno di legge Fortunati, pure sottoposto al nostro esame, era previsto all'articolo 3 che il professore aggregato partecipasse alle sedute dei Consigli di facoltà, ma avesse voto deliberativo solo per quanto concerneva alcuni casi: l'approvazione e il coordinamento degli orari e dei programmi dei corsi ufficiali, pareggiati e a titolo privato; ogni provvedimento che il Consiglio di facoltà debba adottare nei riguardi dei professori aggregati, dei professori incaricati, degli assistenti e delle loro attività.

Il senatore Romano ha voluto richiamare l'attenzione anche sull'articolo 4 del disegno di legge Fortunati, che recita: « Per lo svolgimento dell'attività didattica e scientifica, il professore aggregato fa parte del Consiglio direttivo dell'Istituto universitario cui è stato assegnato con riferimento a una specifica disciplina, e che deve essere composto dei professori straordinari, ordinari e aggregati che fanno capo all'Istituto stesso. Il Consiglio direttivo degli Istituti universitari delibera in merito alla ripartizione dei fondi, alla assunzione del personale, alla divisione dei compiti tra il personale docente, tecnico e subalterno e all'organizzazione dell'attività didattica scientifica ».

Ora, la partecipazione al Consiglio direttivo dell'Istituto universitario, che è un Istituto pluricattedra che ancora non esiste nel nostro ordinamento, è cosa ben diversa dalla partecipazione ad una seduta del Consiglio di facoltà, perchè in un istituto a carattere scientifico dove tutti hanno una medesima meta, coltivano un medesimo settore della scienza, è più che naturale che tutti partecipino alle deliberazioni che riguardano la attività dell'Istituto scientifico, dell'Istituto

pluricattedra; ma far partecipare ad un Consiglio di facoltà tutto il corpo di una categoria di professori, quale nel nostro caso è quella dei professori aggregati, sembra atto non opportuno. Se si prendesse una tale deliberazione, ciò costituirebbe ingiustizia e offesa per altra categoria di docenti, quella dei professori incaricati, che sono generalmente liberi docenti, studiosi già maturi nei concorsi e che hanno più titoli, più benemeritenze, più attività scientifica dei professori aggregati. L'inserimento di pieno diritto dei professori aggregati nei Consigli di facoltà avrebbe sicuramente l'effetto, tra l'altro, di suscitare inevitabilmente la naturale reazione dei professori incaricati, benemerita categoria del corpo insegnante delle nostre Università. È ancora da aggiungere — e mi ricollego così alle parole del senatore Monaldi — che sono prossimi dei provvedimenti proprio in questo campo; vi è un articolo specifico del disegno di legge n. 2314, recante modifiche all'ordinamento universitario, che tratta della partecipazione alle sedute dei Consigli di facoltà di tutti gli insegnanti, che pone cioè il problema della partecipazione a tali sedute dei professori aggregati e di altre categorie di docenti. Quindi tra pochi mesi il Senato dovrà tornare a riesaminare questo importantissimo problema, nella sua integralità. Non è opportuno pertanto turbare con affrettate decisioni l'equilibrio tra le varie categorie di docenti che oggi, in grado diverso, fanno parte dei consigli stessi.

Per questi motivi la Commissione è contraria all'emendamento dei senatori Romano, Granata, Salati, Scarpino e Piovano. È favorevole ad utilizzare l'emendamento Romagnoli Carettoni ed altri nel senso di aggiungere al testo della Commissione la frase « eleggono ogni anno le loro rappresentanze »; inoltre è favorevole al secondo emendamento della senatrice Romagnoli Carettoni e prende atto infine del ritiro dell'emendamento dei senatori Donati, Russo, Genco, Bettoni e Piasenti.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, onorevoli senatori, per quanto riguarda il primo emendamento presentato dai senatori Romano, Granata e da altri senatori, io devo dichiarare la contrarietà del Governo. Se fosse approvato, questo emendamento escluderebbe, come giustamente ha osservato il senatore Monaldi, la seconda parte del primo comma ed escluderebbe anche il secondo comma; altrimenti ci sarebbe una netta contraddizione. Quindi parlare di questo emendamento significa in realtà riferirsi a tutto il contenuto dell'articolo il quale stabilisce, a mio avviso, un giusto equilibrio per quanto si riferisce alla presenza nei Consigli di facoltà di questa nuova figura dei professori aggregati. Noi abbiamo dato una configurazione, una funzione, una dignità al professore aggregato, tuttavia abbiamo riconosciuto che al vertice della carriera universitaria rimane comunque la posizione del professore di ruolo. Mi pare che per questo non si possa integralmente parificare la funzione nel Consiglio di facoltà del professore aggregato a quella del professore di ruolo. Quando questi professori aggregati sono in numero inferiore alla metà dei professori di ruolo sono sempre presenti tutti; al riguardo mi pare non ci sia niente da osservare. Può succedere — nonostante le cifre che sono state portate dal senatore Fortunati — che in un prosieguo di tempo in determinate facoltà (non certo in tutte) il numero dei professori aggregati divenga cospicuo e possa anche essere tale da superare la metà del numero dei professori di ruolo. In questo caso avremmo senza dubbio uno spostamento e, in certo modo, un capovolgimento delle possibilità di deliberazione all'interno dei Consigli di facoltà. Pertanto sembra giusta la limitazione che era nel testo del Governo e che è riportata nel testo della Commissione, nel senso che, qualora il numero dei professori aggregati superi la metà del numero dei professori di ruolo, essi partecipano soltanto nella proporzione della metà, si capisce con la possibilità di una rotazione. In questo senso io accetto, così come la Commissione, la proposta della senatrice Romagnoli Carettoni riguardante l'elezione « ogni

anno » di una rappresentanza dei professori aggregati, che comporta per l'appunto una votazione nella presenza di questi professori, e comunque una rappresentanza che può essere confermata o rinnovata ogni anno.

Per quanto riguarda l'inclusione dei professori fuori ruolo, vorrei fare osservare che tale inclusione non soltanto avrebbe le conseguenze che sono state ricordate dal senatore Donati e dal senatore Monaldi, ma non si adatterebbe all'attuale disciplina dei Consigli di facoltà. Infatti oggi i professori fuori ruolo partecipano alle sedute dei Consigli di facoltà ma non vengono computati nella determinazione delle maggioranze qualificate previste dall'articolo 1 del decreto 26 ottobre 1947, n. 125, convertito nella legge 4 luglio 1950, n. 498. In sostanza già attualmente i professori fuori ruolo partecipano alle sedute dei Consigli di facoltà, ma vi partecipano con minori diritti rispetto ai professori di ruolo, tanto è vero che per il calcolo di determinate maggioranze essi non vengono computati. Mi pare quindi che, essendo i professori fuori ruolo in questa posizione di minore rilievo, non sia giusto complicare la situazione calcolando il rapporto con i professori aggregati anche in relazione al numero dei professori fuori ruolo. Pertanto io non mi sentirei di accettare la prima parte del primo emendamento della senatrice Romagnoli Carettoni, mentre ne accetto la seconda parte.

Per quanto concerne la questione che è stata sollevata circa la partecipazione dei professori aggregati nel numero sopra indicato alle discussioni e alle votazioni sulle questioni riguardanti le coperture dei posti nelle cattedre ed altre questioni che riguardano esclusivamente i professori di ruolo, devo dire che la posizione del Governo era quella contenuta nel testo del disegno di legge che prevedeva la non partecipazione dei professori aggregati a questo tipo di deliberazioni. La Commissione approvò il pensiero del Governo e lo riprodusse nel testo che ora abbiamo in esame. Tuttavia io mi rendo conto, soprattutto dopo che ho visto qual è l'atteggiamento dei rappresentanti della maggioranza, i quali hanno pre-

sentato gli emendamenti in oggetto, che possa essere difficile escludere la presenza dei professori aggregati da queste discussioni. Può darsi che dalla loro presenza venga qualche utile elemento di informazione. Pertanto, mentre in nessun caso posso accettare che essi votino, allorchè si tratti di questioni riguardanti esclusivamente i professori di ruolo, in quanto ciò mi sembrerebbe veramente un capovolgimento della situazione interna dei Consigli di facoltà ed una cosa abnorme, posso rimettermi all'Assemblea per quanto concerne la loro presenza nelle sedute, quando si tratti di questi argomenti.

In conclusione, non posso che dichiararmi contrario all'emendamento dei senatori Romano, Granata ed altri. Accetto del primo emendamento dell'onorevole Romagnoli Carettoni l'inclusione del termine « ogni anno », ma non accetto l'inclusione delle parole « fuori ruolo ». Mi rimetto all'Assemblea per quanto riguarda la questione trattata nell'emendamento Donati e nell'emendamento Romagnoli Carettoni sulla presenza dei professori aggregati alle discussioni, senza partecipazione alla votazione, per questioni che si riferiscono ai professori di ruolo. In ogni caso, di questi due ultimi emendamenti il più accettabile mi sembra quello dell'onorevole Romagnoli Carettoni.

P R E S I D E N T E . Senatore Romano, mantiene il suo emendamento?

R O M A N O . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento presentato dai senatori Romano, Granata ed altri, tendente ad inserire nel primo comma dell'articolo 3, dopo le parole: « fanno parte », le altre: « a pieno titolo », emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi non approva l'emendamento è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Senatrice Tullia Romagnoli Carettoni, mantiene l'emendamento sostitutivo del secondo periodo del primo comma?

ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA. Rinunzio all'emendamento, eccetto le parole « ogni anno », che dovrebbero essere inserite sul primo comma dell'articolo 3 dopo la parola: « eleggono ».

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento presentato dalla senatrice Tullia Romagnoli Carettoni e da altri senatori, tendente ad inserire nel secondo periodo del primo comma, dopo le parole: « i professori aggregati eleggono », le altre: « ogni anno ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma proposto dalla senatrice Tullia Romagnoli Carettoni e da altri senatori.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Romano, Granata, Salati, Scarpino e Piovano è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

BONAFINI, Segretario:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Il Consiglio di facoltà è tenuto ad assicurare l'erogazione dei fondi necessari all'attività didattica e scientifica del professore aggregato ».

PRESIDENTE. Avverto che tale emendamento, dopo l'approvazione dello emendamento presentato dalla senatrice Tullia Romagnoli Carettoni e da altri senatori, deve intendersi non più sostitutivo ma aggiuntivo. Il senatore Romano ha facoltà di illustrarlo.

ROMANO. In sede di Commissione, signor Presidente, noi abbiamo presentato lo stesso emendamento con una formulazione diversa. Noi chiedevamo, cioè, che il professore aggregato avesse diritto all'asse-

gnazione di fondi necessari per la ricerca. Abbiamo ritenuto di dover modificare la formulazione elaborata in Commissione perchè, in quella sede, l'onorevole Ministro ci disse che l'assegnazione dei fondi nell'ambito dell'Università non è fatta *ad personam*, ma è destinata alla facoltà, per cui non sembrava opportuno decidere uno stanziamento di fondi specificamente per la ricerca dei professori aggregati; affermò, però, che non appariva assolutamente dubbio che i professori aggregati dovessero anch'essi partecipare alla ripartizione dei fondi necessari alla ricerca universitaria.

Noi abbiamo ritenuto, dicevo, di dover modificare la formulazione elaborata in Commissione e di dover presentare una formulazione che, a nostro avviso, è accettabile, perchè col nostro emendamento precisiamo che il Consiglio di facoltà è tenuto ad assicurare l'erogazione dei fondi necessari all'attività didattica e scientifica del professore aggregato.

Riteniamo che l'approvazione di questo comma sia necessaria perchè nell'ambito dell'Università potrebbero verificarsi casi di sopraffazione che dobbiamo assolutamente evitare con una legge chiara e precisa.

Prendiamo atto con soddisfazione del fatto che gli stessi colleghi del Gruppo socialista hanno presentato un emendamento dello stesso genere. Noi riteniamo che questo emendamento debba essere approvato, perchè solamente se al professore aggregato saranno garantiti i fondi per la ricerca esso potrà godere di quella stessa libertà di ricerca di cui già godono i professori ordinari di ruolo. Se noi non approviamo questo emendamento, rischiamo di lasciare i professori aggregati alla mercè di determinati gruppi di potere che, anche se non si riscontrano in tutte le Università e in tutte le facoltà, tuttavia, onorevole Giardina — lei stesso ha dovuto riconoscerlo — esistono nelle Università. Noi dobbiamo perciò garantire i professori aggregati dalla possibilità di sopraffazione da parte di qualsiasi gruppo nella ripartizione dei fondi.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Tullia Romagnoli Carettoni, Bermani, Canziani, Bonafini, Arnaudi e Macaggi è stato presentato un altro emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , Segretario:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« I professori aggregati partecipano alla ripartizione dei finanziamenti in misura adeguata alle esigenze dell'insegnamento e della ricerca ».

P R E S I D E N T E . La senatrice Tullia Romagnoli Carettoni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

R O M A G N O L I C A R E T T O N I T U L L I A . Ho già avuto occasione di illustrare questo nostro emendamento nel mio intervento in sede di discussione generale. Anche questo emendamento muove dalla preoccupazione nostra generale, che è quella di vedere il professore aggregato nelle stesse condizioni del professore titolare.

Devo dire che in Commissione alla nostra richiesta e alla nostra insistenza su questo punto l'onorevole Ministro ebbe a dire che non avrebbe avuto nessuna difficoltà a chiarire nell'Aula che appunto su questa materia nessuna disparità ci sarebbe stata fra professori aggregati e professori titolari. Questo è il punto che ci interessa. Per questa ragione, se il Senato volesse approvare il nostro emendamento noi certamente ne saremmo molto lieti; in ogni caso quello che ci preme è che da parte del Governo venga un chiarimento preciso in questa materia.

M O N E T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N E T I . Signor Presidente, a me sembra che l'emendamento proposto dai senatori Romano, Granata, Salati ed altri e l'emendamento proposto dalla senatrice Romagnoli Carettoni si possano considerare superflui qualora si tenga presente ciò che abbiamo già deliberato ieri sera sull'articolo

2. Infatti all'articolo 2, nel secondo, terzo e quarto comma viene detto che « la Facoltà o Scuola, al momento della copertura del posto, delibera i compiti specifici... con il concorso dell'interessato eccetera »; insomma vengono stabiliti tutti i compiti che la facoltà intende attribuire al professore aggregato a seconda delle necessità. Ma nell'ultimo comma dell'articolo 2 è detto: « In relazione ai compiti previsti dai precedenti commi, l'insegnamento del professore aggregato assume carattere ufficiale ». Ora a me sembra che, una volta che una facoltà, alle cui discussioni presenza (l'abbiamo deliberato poco fa) il professore aggregato, decida quali compiti e quali funzioni dare al professore aggregato stesso, quali corsi, quali compiti di ricerca, eccetera, il medesimo debba svolgere, è evidente che si tratterebbe di una decisione senza senso pratico qualora alla medesima non venisse assicurato il finanziamento necessario. È per queste ragioni che l'emendamento Romagnoli Carettoni e l'emendamento Romano ed altri mi sembrano superflui.

T R I M A R C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R I M A R C H I . In relazione ai due emendamenti presentati dai senatori Romano e Romagnoli Carettoni avrei da fare qualche osservazione. Nel primo emendamento si dice che « il Consiglio di Facoltà è tenuto ad assicurare l'erogazione dei fondi necessari all'attività didattica e scientifica del professore aggregato ». Ora mi pare che con questa affermazione si vada al di là di ogni più rosea aspettativa, si vada al di là di quelle che sono le possibilità dei professori di ruolo, perchè non vi può essere alcun obbligo da parte del Consiglio di facoltà di assicurare al professore di ruolo le somme occorrenti per le esigenze didattiche e scientifiche, in quanto sappiamo che la distribuzione delle somme avviene, su proposta dell'Università o istituto d'istruzione universitaria, da parte del Ministero. Il Ministero potrà sulla base di eventuali indicazioni del Rettore o dell'Università, procedere o ad

assegnazioni all'Università o ad assegnazioni ad istituti; non è che possa fare assegnazioni a persona. Ora se il professore aggregato è, secondo anche quanto ha chiarito ieri il senatore Fortunati, un professore che viene aggregato all'istituto (io ho cercato di escludere ieri questa aggregazione all'istituto, ma non ci sono riuscito), non è pensabile che il professore aggregato sia direttore di questo istituto, perchè se viene aggregato ad un istituto è logico che ci sia un direttore od un professore di ruolo. Allora i fondi vengono assegnati all'istituto, e sarebbe strano che i fondi venissero assegnati al direttore dell'istituto per l'istituto ed anche al professore aggregato per lo svolgimento, ad esempio, di una modesta attività di ricerca. Quindi a me pare che non ci sia una giustificazione per sancire l'obbligo del Consiglio di facoltà di assegnare dei fondi al professore aggregato.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dalla senatrice Romagnoli Carettoni a me pare che l'emendamento stesso non sia formulato in maniera del tutto accettabile, perchè si dice che « i professori aggregati partecipano alla ripartizione dei finanziamenti... ». Da quanto ha detto la senatrice Romagnoli Carettoni si ricava il significato dell'emendamento: cioè si vuol dire che i professori aggregati hanno diritto ad una parte delle somme che vengono destinate all'attività scientifica e didattica. Ma qui si dice « partecipano alla ripartizione », e ripartizione è il fatto o l'atto del ripartire: siccome questo fatto del ripartire non è di competenza dei professori, non è di competenza del Consiglio di facoltà, ma è di competenza del Ministro, mi pare un po' strano che si possa attribuire ai professori aggregati questo diritto a ripartire i fondi.

Per queste ragioni mi sembra che i due emendamenti non meritano, a mio modestissimo avviso, di essere accolti.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Prendo la parola dopo l'intervento del senatore Trimarchi

per fare delle precisazioni. Non è esatto, senatore Trimarchi, che il Ministro ripartisce direttamente i contributi. Il Ministro assegna all'Università. Vi sono, al riguardo, da parte delle Università, proteste sistematiche, perchè talora la comunicazione del Ministro comprende assegnazioni predeterminate a singoli istituti. Bisogna però riconoscere che anche quando da parte del Ministro si ricorre a questo sistema, il ricorso investe una quota non rilevante dell'importo complessivo assegnato alle Università, sia come contributo ordinario, sia come contributo straordinario. La ripartizione, a seconda delle Università e del modo secondo cui le Università sono dirette, avviene o puramente e semplicemente su decisione del Consiglio di amministrazione, o attraverso una proposta del Senato accademico e una decisione del Consiglio di amministrazione. Di solito il Consiglio di amministrazione procede ad assegnare per facoltà, chiedendo ai Consigli di facoltà proposte per la suddivisione interna, tra istituti e cattedre.

È a questo punto che sorgono le nuove questioni. È evidente che i fondi devono essere ripartiti tenendo conto della situazione nuova che sta sorgendo. Se in partenza l'aggregato fosse nato nell'ambito dell'istituto il problema non sorgerebbe. Infatti, nella nostra impostazione l'aggregato faceva parte del Consiglio direttivo il quale ripartiva i fondi che all'istituto venivano assegnati; e quindi il professore aggregato partecipava in prima persona alle scelte, alle decisioni, alle ripartizioni. Ma ora che cosa avviene? Avviene che vi sono professori aggregati che non faranno parte del Consiglio di facoltà. Bisogna, dunque, che si chiarisca la situazione anche attraverso una dichiarazione del Ministro.

Sono d'accordo sul fatto che molte volte noi discutiamo troppo sulla lettera delle norme e non sulla sostanza. Quello, pertanto, che deve essere chiaro, è che i contributi dati per lo sviluppo dell'attività didattica e scientifica riguardano tutte le figure dei professori e quindi anche la figura dei professori aggregati, e che non vi sono discriminazioni di sorta nei confronti dell'utilizzazione di tali contributi. Questo mi pa-

re che debba essere il punto centrale e il punto sostanziale della questione. La questione principale non riguarda tanto l'approvazione o meno di un determinato emendamento, quanto la necessità che venga chiarita la sostanza delle cose. Ora, se dalle dichiarazioni dell'onorevole Ministro risulterà chiara la volontà e lo spirito delle norme, ritengo che gli appartenenti al mio Gruppo non avranno difficoltà a ritirare l'emendamento proposto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

G I A R D I N A , relatore. La Commissione anzitutto osserva che nel primo emendamento presentato dai senatori Romano ed altri, dove si parla di Consiglio di facoltà, il termine è improprio perchè non è competenza del Consiglio di facoltà di ripartire o di assegnare i fondi a professori di ruolo o ad altri. Inoltre la Commissione ritiene superflui i due emendamenti perchè è evidente che, se il professore aggregato deve svolgere i compiti didattico-scientifici determinati dalla facoltà, deve essere posto in grado di assolvere i compiti stessi. Una qualunque specificazione sull'argomento è veramente superflua.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I , Ministro della pubblica istruzione. Credo che la discussione abbia messo in luce, con grande ragionevolezza da entrambe le parti, il significato di quello che si voleva proporre. Devo dire che non potrei accettare l'emendamento Romano anzitutto per ragioni tecniche, come è stato detto: i fondi che il Ministero dà alle Università o che le Università hanno per proprie entrate, vengono amministrati dal Consiglio di amministrazione. È questo l'organo giuridicamente chiamato a fare questa ripartizione. È vero che alcune volte il Consiglio di amministrazione poi incarica anche il Consiglio di facoltà di provvedere,

all'interno della facoltà, in determinate circostanze; però questo non è un organo istituzionalmente previsto a questo fine. Qualche volta possono avvenire distribuzioni di fatto.

Vi sarebbe quindi questa ragione tecnica per cui non potrei accettare l'emendamento Romano. Ma venendo alla sostanza della questione, che è espressa forse in forma imperfetta dall'emendamento Romano e in forma più precisa dall'emendamento Romagnoli Carettoni, mi pare che qui quello che il Senato desidera, come ho sentito da tutte le parti, sia che i professori aggregati nell'esercizio della funzione dell'insegnamento o della ricerca abbiano anche essi a disposizione i mezzi necessari: questo è il punto della questione. Su questo mi pare che non ci debba essere dubbio, e se il Senato vuole da me una dichiarazione esplicita a questo fine, io lo dico chiaramente: i professori aggregati, nell'esercizio della funzione dell'insegnamento e della ricerca, devono avere a disposizione i mezzi necessari a questo fine, come gli altri soggetti dell'Università. Però l'inclusione della norma non soltanto sarebbe superflua, ma devo dire che a un certo momento potrebbe diventare dannosa, perchè questo si direbbe soltanto per i professori aggregati. Non c'è, nel nostro ordinamento, nessuna norma che stabilisca questo per i professori di ruolo o per i professori incaricati, i quali certe volte sono anche direttori d'istituto. Allora noi lo diremmo solo per gli aggregati, non lo diremmo per gli altri, e, sotto questo aspetto, la norma sarebbe dannosa: penso che nessuno voglia questa sperequazione, mentre tutti vogliono l'eguaglianza di posizioni, e in tale senso io ho fatto una dichiarazione assolutamente esplicita.

Per questi motivi, ritengo che gli emendamenti dovrebbero essere ritirati.

P R E S I D E N T E . Senatore Romano, mantiene l'emendamento?

R O M A N O . Poichè l'eventuale ripulsa del nostro emendamento da parte del Senato potrebbe portare ad una interpretazione diversa da quella che invece, precisa

e categorica, il Ministro ha dato al problema del finanziamento della ricerca dei professori aggregati, riteniamo di dover ritirare il nostro emendamento, essendo sufficiente la risposta precisa in merito data dal Ministro.

P R E S I D E N T E . Senatrice Tullia Romagnoli Carettoni, mantiene il suo emendamento?

R O M A G N O L I C A R E T T O N I T U L L I A . Signor Presidente, anch'io ritiro l'emendamento, soddisfatta della dichiarazione dell'onorevole Ministro.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 3 nel testo emendato, di cui do lettura:

Art. 3.

I professori aggregati fanno parte del Consiglio di facoltà. Qualora il loro numero superi la metà dei professori di ruolo del Consiglio stesso i professori aggregati eleggono ogni anno a scrutinio segreto, una loro rappresentanza pari al 50 per cento dei professori ordinari e straordinari costituenti il Consiglio di facoltà.

I professori aggregati non votano nelle deliberazioni dei Consigli di facoltà che si riferiscono alla chiamata dei professori di ruolo o, comunque, alla persona di un professore di ruolo o fuori ruolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , Segretario:

Art. 4.

I posti di ruolo di professore aggregato disponibili sono ripartiti annualmente, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, fra le singole Facoltà o Scuole che ne abbiano fatto richiesta, sentito il parere del Senato accademico delle Università od Istituti di istruzione universitaria interessati.

La ripartizione è disposta in relazione alle esigenze scientifiche e didattiche ed al rapporto numerico esistente in ogni Facoltà o Scuola fra professori di ruolo e studenti.

Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto determina a quali gruppi di materie vengono assegnati i posti di ruolo di professore aggregato, sentite le proposte delle singole Facoltà o Scuole interessate da adottarsi entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di ripartizione di cui al precedente comma e sentito il parere della 1ª Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

L'affinità tra materie dello stesso gruppo deve essere motivata dalle Facoltà e ricondotta a una disciplina essenziale che assicuri unità all'insegnamento o alla ricerca che il professore aggregato dovrà svolgere.

La medesima procedura va esperita nel caso di eventuali modificazioni.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato da parte del senatore Trimarchi un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e annualmente almeno tre mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria, su proposta motivata delle singole Facoltà o Scuole e sentito il parere del Senato Accademico, possono richiedere la assegnazione di posti di ruolo di professore aggregato, da destinare a un gruppo di materie affini. L'affinità tra le materie dello stesso gruppo deve essere ricondotta ad una disciplina essenziale che assicuri unità all'insegnamento o alla ricerca che il professore aggregato dovrà svolgere.

I posti di ruolo di professore aggregato disponibili sono ripartiti annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione tra le singole Facoltà o Scuole che ne abbiano fatto richiesta. La ripartizione è di-

sposta in relazione alle esigenze scientifiche e didattiche ed al rapporto numerico esistente in ogni Facoltà o Scuola tra professori di ruolo e studenti. Con lo stesso decreto vengono determinati i gruppi di materie cui vengono destinati i posti di ruolo di professore aggregato. Deve essere sentito il parere della 1^a Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

In caso di bisogno e con le stesse modalità possono essere modificati i gruppi di materie come sopra fissati ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Trimarchi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

T R I M A R C H I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'articolo 4 del testo della Commissione prevede un procedimento che è il seguente: appena i posti di professore aggregato si rendono disponibili le facoltà debbono fare una richiesta. Subito dopo il Senato accademico deve esprimere il proprio parere, e sulla base della richiesta della facoltà, con il parere del Senato accademico, il Ministro della pubblica istruzione è chiamato ad emettere annualmente un decreto di ripartizione dei posti. Il decreto, come normalmente avviene, dev'essere pubblicato, ed entro tre mesi dalla pubblicazione ricomincia l'*iter*, nel senso che le facoltà, sulla base della ripartizione dei posti, devono avanzare una proposta motivata per l'assegnazione del posto già oggetto di ripartizione alla facoltà stessa e precisamente a un gruppo di materie. E a questo riguardo la motivazione si incentra sulla determinazione del gruppo di materie e sulla individuazione della disciplina essenziale che assicuri unità all'insegnamento e alla ricerca che il professore aggregato dovrà svolgere. Dopo di che la proposta è trasmessa al Ministero, e il Ministro, sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore, è chiamato ad emettere un decreto avente un doppio oggetto, e precisamente la preliminare determinazione dei gruppi di materie e l'assegnazione del singolo professore al gruppo di materie che la facoltà ha indicato e che

ha riscosso il parere favorevole della prima sezione del Consiglio superiore.

A me è parso che questo procedimento in due fasi che necessariamente, perchè si possa svolgere, comporta una durata di sei, sette mesi come minimo, si possa snellire e allora mi sono permesso di sottoporre al Senato il nuovo testo dell'articolo 4.

Riconosco però che in questa nuova formulazione del testo si rende inutile l'ultimo comma: e perciò sull'ultimo comma non insisto.

P R E S I D E N T E . I senatori Monaldi, Bertola, Bellisario, Baldini, Spigaroli, Giardina, Tullia Romagnoli Carettoni, Donati e Cesare Angelini hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere nel primo comma, in fine, le parole: « e al rapporto numerico esistente in ogni Facoltà o Scuola fra professori di ruolo e studenti ».

Poichè questo emendamento è valido sia come emendamento all'articolo 4 proposto dalla Commissione sia come emendamento all'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Trimarchi, procederemo anzitutto al suo svolgimento e alla sua votazione. Invito pertanto il senatore Monaldi ad illustrarlo.

M O N A L D I . Signor Presidente, l'ultima parte del primo comma dell'articolo 4 dice che la ripartizione è disposta in relazione alle esigenze scientifiche e didattiche e al rapporto numerico esistente in ogni facoltà o scuola fra professori di ruolo e studenti. Il mio emendamento tende a sopprimere quest'ultima parte: « e al rapporto numerico esistente in ogni facoltà o scuola tra professori di ruolo e studenti » Questa dizione sarebbe certamente limitativa per le piccole università, le quali possono avere sul piano scientifico esigenze eguali a quelle delle grandi università. D'altra parte la dizione appare superflua essendo sufficiente dire: la ripartizione è disposta in relazione alle esigenze scientifiche e didattiche. Il rapporto tra professori di ruolo e studenti rientra nelle esigenze didattiche. Si aggiunga che il rapporto tra studenti e professori di ruolo è un dato in-

stabile, potendosi verificare che i posti di professori aggregati vengano istituiti in un anno nel quale esiste pleora nella popolazione scolastica, mentre viceversa questa pleora potrebbe essere destinata a cessare negli anni successivi almeno per quella determinata facoltà. Per queste ragioni propongo che venga soppresso in questa dizione il « rapporto numerico esistente in ogni Facoltà o Scuola fra professori di ruolo e studenti ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento dei senatori Monaldi, Bertola ed altri.

G I A R D I N A , relatore. Mi sembra che l'emendamento del senatore Monaldi sia giustificato. Il testo dell'articolo sancisce che la ripartizione è disposta in relazione alle esigenze scientifiche e didattiche. È ovvio che nelle esigenze didattiche è compreso il problema del rapporto numerico tra studenti e professori, pertanto la dizione relativa è superflua. L'emendamento è inoltre suggerito dalla preoccupazione di non fare assolutamente escludere le università minori e quelle medie; se l'emendamento proposto non venisse accolto, il Ministero dovrebbe decidere in favore soltanto delle grandi università, dove vi è una enorme popolazione studentesca. Quindi, per garantire un certo equilibrio nella ripartizione dei posti, si vuole togliere quella frase troppo impegnativa. Del resto il concetto del rapporto numerico tra professori e studenti è, come ripeto, ben compreso in quello relativo alle esigenze didattiche contenuto nello stesso comma.

G U I , Ministro della pubblica istruzione. Anch'io ritengo che la frase oggetto dell'emendamento soppressivo del senatore Monaldi possa essere eliminata. Effettivamente il concetto del rapporto numerico tra professori e studenti è compreso nel concetto di esigenze didattiche. L'insistenza particolare su questo punto potrebbe forse dare un rilievo eccessivo a questa considerazione. Pertanto non ho difficoltà ad accettare l'emendamento del senatore Monaldi.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento soppressivo presentato dal senatore Monaldi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento del senatore Trimarchi.

G I A R D I N A , relatore. L'emendamento del senatore Trimarchi nel complesso non si allontana dal testo proposto dalla Commissione, ma ne espone il contenuto in ordine più logico. Al più si potrebbe rilevare che il primo periodo potrebbe portare all'inconveniente che, se il disegno di legge, come noi ci auguriamo, venisse approvato definitivamente nei prossimi mesi, il Governo non potrebbe dare immediatamente esecuzione alla legge, cosa che potrebbe fare invece in base al testo della Commissione.

T R I M A R C H I . Ma quello di tre mesi è un termine massimo.

G I A R D I N A , relatore. Ed allora, con il chiarimento del senatore Trimarchi, la Commissione esprime parere favorevole all'accettazione del suo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I , Ministro della pubblica istruzione. Nell'intervento del senatore Trimarchi mi è parso di udire una rinuncia per quanto riguarda una parte dell'emendamento che egli ha presentato...

T R I M A R C H I . Sì, ho rinunciato all'ultimo comma dell'emendamento.

G U I , Ministro della pubblica istruzione. Allora come ultimo comma resterebbe quello della Commissione?

T R I M A R C H I . A mio avviso non vi è l'esigenza di mantenere neppure l'ul-

timo comma del testo della Commissione, ma se lo si vuole mantenere...

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Io credo, per la verità, che sia necessario che rimanga l'ultimo comma, che si riferisce alla procedura per l'eventuale modificazione dei decreti.

Resta allora, dell'emendamento Trimarchi, la sostituzione dei tre primi commi dell'articolo 4, salva naturalmente l'accettazione, già avvenuta, dell'emendamento Monaldi, per cui la dizione riguardante il rapporto fra studenti e docenti è soppressa anche nel testo proposto dal senatore Trimarchi.

Mi pare effettivamente che il testo presentato dal senatore Trimarchi sia più ordinato di quello proposto dalla Commissione. Quest'ultimo è forse un poco contorto, mentre la successione delle operazioni indicate nel testo del senatore Trimarchi mi sembra più chiara, benchè sostanzialmente equivalente. Potrei forse avanzare qualche perplessità su quei « tre mesi prima dell'inizio accademico » soprattutto nella prima applicazione...

T R I M A R C H I . Si tratta di termini ordinatori.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. D'accordo. Desidero soltanto chiedere se il senatore Trimarchi accetta che nell'ultimo periodo del secondo comma, laddove si dice: « deve essere sentito il parere della prima sezione », si dica invece: « Per tale determinazione deve essere sentito il parere della prima sezione ».

T R I M A R C H I . D'accordo, signor Ministro.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. In questo modo, posso accettare l'emendamento.

P R E S I D E N T E . L'emendamento sostitutivo dell'articolo 4 proposto dal senatore Trimarchi, tenendo conto delle modifiche suggerite dal Ministro della pub-

blica istruzione e dell'emendamento dei senatori Monaldi, Bertola ed altri, già approvato, risulta allora così formulato:

Art. 4.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e annualmente almeno tre mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria, su proposta motivata delle singole Facoltà o Scuole e sentito il parere del Senato accademico, possono richiedere l'assegnazione di posti di ruolo di professore aggregato, da destinare a un gruppo di materie affini. L'affinità tra le materie dello stesso gruppo deve essere ricondotta ad una disciplina essenziale che assicuri unità all'insegnamento o alla ricerca che il professore aggregato dovrà svolgere.

I posti di ruolo di professore aggregato disponibili sono ripartiti annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione tra le singole Facoltà o Scuole che ne abbiano fatto richiesta. La ripartizione è disposta in relazione alle esigenze scientifiche e didattiche. Con lo stesso decreto vengono determinati i gruppi di materie cui vengono destinati i posti di ruolo di professore aggregato. Per tale determinazione deve essere sentito il parere della 1ª Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La medesima procedura va esperita nel caso di eventuali modificazioni.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , *Segretario*:

Art. 5.

I posti di ruolo di professore aggregato sono coperti in seguito a concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi: a) coloro che siano stati ternati o dichiarati maturi

in concorsi a posti di professore universitario di ruolo; b) i professori incaricati; c) i liberi docenti; d) gli assistenti ordinari; e) i presidi e i professori ordinari di scuola secondaria di secondo grado; f) i ricercatori in servizio presso istituti statali o presso università e istituti di istruzione universitaria statali o liberi, o presso università e istituzioni scientifiche straniere; g) coloro che, indipendentemente dal titolo di studio, abbiano reso, a giudizio della Commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 6, segnalati servigi alla cultura nel settore cui il concorso si riferisce. L'incarico di insegnamento, il servizio di assistente, di professore secondario e di ricercatore, la libera docenza, debbono essere stati esercitati per almeno tre anni e debbono riferirsi ad una delle materie del gruppo per cui viene indetto il concorso.

Il concorso è indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione su richiesta della Facoltà o Scuola, da formularsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 4 o dalla data di vacanza del posto.

Qualora sia richiesta da più Facoltà l'apertura di concorso a un posto di professore aggregato attribuito a uno stesso gruppo di materie, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a indire un unico concorso pubblico, purchè il numero dei posti messi a concorso non sia superiore a tre.

Gli esami consistono in una discussione sulle pubblicazioni presentate dal candidato ed eventualmente, a giudizio della Commissione, anche in una lezione su temi scelti dalla Commissione stessa e riguardanti il gruppo di materie cui si riferisce il concorso; la lezione potrà, se necessario, essere integrata da una prova pratica.

Il bando di concorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora nel termine di cui al secondo comma del presente articolo la Facoltà o Scuola non abbia richiesto l'apertura del concorso, il Ministro, sentito il Senato accademico dell'Università o Istituto interessato, può, con decreto motivato, trasferire il posto ad altra Facoltà che ne abbia fatto richiesta, ovvero indire il concorso per la stessa Facoltà cui il posto è assegnato.

P R E S I D E N T E . Sul primo comma di questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Granata, Romano, Salati, Scarpino e Piovano.

Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , Segretario:

Sostituire il primo comma con il seguente:

" I posti di ruolo di professore aggregato sono coperti in seguito a concorso per titoli ed esami ".

P R E S I D E N T E . Il senatore Granata ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G R A N A T A . Signor Presidente, già nel corso della discussione generale tanto io quanto il senatore Fortunati abbiamo ampiamente illustrato le ragioni che giustificano la necessità di questo emendamento. Mi permetterò di riassumerle brevemente per i colleghi che per avventura non fossero stati presenti nel corso del dibattito in sede di discussione generale.

Il testo dell'articolo 5, così come ci viene proposto dalla Commissione, prescrive al primo comma che per essere ammessi a partecipare ai concorsi per posti di professore aggregato occorre che gli aspiranti siano in possesso di determinati requisiti e titoli: titoli di carattere accademico-burocratico. Il che comporta una sorprendente innovazione nel campo dell'ordinamento universitario, poichè, per quanto ci consta, sinora per i posti di ruolo di professore universitario occorre soltanto la presentazione di titoli scientifici. Questa elencazione dei titoli richiesti già di per sè colloca il professore aggregato al livello del professore di scuola media, al disotto di quello di assistente.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* No...

G R A N A T A . Almeno per quanto riguarda i criteri della procedura. Abbiamo già avuto modo di rilevare come nel merito di questa elencazione di titoli richiesti ci

siano, poi, delle condizioni abnormi, quali per esempio quella per la quale è consentito che possano partecipare al concorso per un posto di professore aggregato i presidi e i professori della scuola media superiore, mentre sono esclusi i presidi e i professori della scuola media inferiore; il che comporta una inammissibile discriminazione. Ma non voglio per ora rientrare nel merito di questa elencazione.

Io intendo affrontare la questione nel suo complesso. Se questo è un concorso per un posto universitario, nessuna elencazione di titoli accademici specifica è ammissibile, salvo quella relativa ai titoli scientifici in possesso degli aspiranti e alle capacità e qualità degli aspiranti, che saranno vagliate dalla Commissione d'esame.

Se è consentito che per partecipare a un concorso per un posto di ruolo di professore ordinario non occorra nemmeno la licenza elementare, purchè quel professore sia in possesso di titoli scientifici, che saranno poi valutati dalla Commissione giudicatrice, non si capisce perchè per partecipare a un concorso per un posto di professore aggregato è necessario essere: o già professori incaricati, o liberi docenti, o assistenti ordinari, o presidi e professori ordinari di una scuola secondaria di secondo grado.

Vero è che c'è anche la lettera g), sulla quale ho già avuto modo di esprimere le mie riserve, che in parte mi è parso fossero anche accettate dall'onorevole Ministro; e vedo che c'è anche un emendamento presentato dalla maggioranza inteso a specificare meglio il senso di questa lettera g). Ma la verità è che noi faremmo cosa più logica, più conforme alla serietà e alla dignità di questa innovazione che andiamo ad introdurre nell'ordinamento universitario, se dicessimo, così come noi proponiamo con il nostro emendamento, che i posti di ruolo di professore aggregato sono coperti in seguito a concorso per titoli ed esami senza alcuna altra specificazione, demandando alla Commissione giudicatrice il compito di valutare i titoli e di giudicare il risultato dell'esame con assoluta libertà, senza alcuna preventiva discriminazione per quanto attiene ai titoli burocratico-accademici che vengono richiesti al primo comma dell'articolo 5.

In questo modo collocheremmo anche sotto questo aspetto essenzialmente formale, il professore aggregato sullo stesso piano di dignità accademica del professore di ruolo; altrimenti non si capisce che senso abbia il sottoporre l'aspirante al posto di professore aggregato ad una prova di esame. O noi consideriamo preclusivo il possesso dei titoli, ed allora si valutino solo i titoli, o chiediamo che gli aspiranti partecipino agli esami, ed allora si ammettano tutti coloro che ritengono di essere in possesso e di titoli scientifici e di capacità e di preparazione tali da consentire loro di presentarsi con dignità all'esame medesimo. Sarà la Commissione giudicatrice a valutare e scegliere secondo suoi autonomi criteri.

Confidiamo pertanto che la maggioranza dell'Assemblea voglia riconoscere la validità di queste nostre ragioni ed accettare l'emendamento che abbiamo proposto.

B E R T O L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T O L A . Onorevoli colleghi, debbo dire che non sono d'accordo su questo emendamento e la giustificazione spero di poterla dire in pochissime parole. Perchè non sono d'accordo? Per un motivo, che ho già tentato di dire nel mio precedente intervento. Io temo che questi esami, che questi concorsi siano troppo appesantiti. Si dice: poichè per i concorsi a cattedre non si chiede nessun titolo di studio, occorre applicare lo stesso criterio. Si dimentica che per i concorsi a cattedre non ci sono esami, vi è una pura valutazione di titoli ed in base ad un principio che qui non si è ritenuto di applicare e giustamente. Perchè? Perchè il più alto titolo accademico, il più alto esame che si è dato è l'acquisizione della libera docenza; dopo di esami non ce ne sono più, vi è una valutazione di titoli, vi è una valutazione delle pubblicazioni, delle ricerche fatte. Il concorso per cattedre si attua specialmente in base ad una conoscenza diretta che ormai hanno i professori della Commissione rispetto ai candidati. Tanto è vero che se noi guardiamo quanti sono coloro che vincono le cattedre non avendo titolo

di studio, vedremo che i casi sono eccezionali. È una questione di principio che è stato bene stabilire, nè mi sognerò io di proporre di toglierla. Voglio dire che siamo in una situazione diversa perchè là si stabilisce un rapporto di conoscenza diretta; infatti i professori esaminatori almeno si presuppone che conoscano già in anticipo le pubblicazioni di quella materia per cui sono chiamati a dare una valutazione.

F O R T U N A T I . Qui è lo stesso.

B E R T O L A . Qui no, perchè i titoli passano in secondo piano, c'è però anche un esame, per cui siamo in una situazione completamente diversa. Perciò dico che se accettiamo questo emendamento renderemo pesantissimi questi concorsi, tanto da non poterne uscire più. Ho già espresso le mie perplessità su ciò e se avessi potuto decidere personalmente avrei ristretto ancora di più, cioè avrei fatto subire delle prove precedenti a coloro che vogliono presentarsi a questi concorsi, proprio nell'intento di elevare la figura del professore aggregato. E non credo che si elevi in questo modo lasciando la porta aperta a tutti.

Ecco i motivi per cui non ritengo che sia accettabile questo emendamento.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Bisogna cercare di comprenderci quando parliamo. Si tratta di un concorso per titoli ed esami, ed i titoli non sono quelli richiesti per la libera docenza. Per ottenere la libera docenza occorre essere laureati da almeno cinque anni. A giudizio della Commissione l'ostacolo della laurea può essere superato. Se il candidato ha trentacinque anni non ha bisogno di alcun titolo di studio. Cominciamo col precisare che già abbiamo allo stato di fatto nella libera docenza, che in un certo senso è l'istituto più vicino a quello che stiamo promuovendo, un concorso che è per titoli ed esami, e in cui l'ammissione è subordi-

nata solo a un titolo di studio con le eccezioni che ho ricordato.

Gli esami, nella libera docenza, consistono nella discussione sulla produzione scientifica presentata e, a giudizio della Commissione, in una lezione e in una prova pratica, a seconda della disciplina. Se noi esaminiamo l'articolo 5, ci accorgiamo che i titoli di ammissione sono titoli di « carriera », se si esclude il riferimento ai ternati e ai liberi docenti. Non credo, infatti, si possa parlare di titoli di studio di professore incaricato, di preside, di professore di scuola media, di assistente, eccetera. Se vogliamo che l'ammissione sia regolata da titoli di studio, diciamolo. Vogliamo che il concorso sia solo per titoli? Diciamolo. Personalmente io ritengo che la discussione sulla produzione scientifica sia necessaria perchè la discussione offre criteri di valutazione più attendibili di quelli che sono previsti dalla lettura delle pubblicazioni. In definitiva, io credo che sarebbe opportuno che anche nei concorsi di professori ordinari vi fosse una discussione sui titoli, perchè probabilmente si scoprirebbe che la paternità scientifica è inesistente in taluni casi. Quindi a mio avviso, la discussione sui titoli presentati è utile ed è utile anche che si ammetta la prova didattica.

Secondo me allora le posizioni sono due: o noi dobbiamo adeguare le norme a quelle vigenti per i concorsi dei professori ordinari (e dovremmo escludere ogni titolo di studio per l'ammissione e puntare soltanto sulla produzione scientifica, sulla discussione della produzione scientifica e sulla prova didattica) o dobbiamo adeguare le norme a quelle previste per la libera docenza (e allora possiamo prevedere il titolo di studio per l'ammissione). Ma non è opportuno premiare una anzianità di carriera! La mia preoccupazione è che per questa via, collega Bertola, non si dia prestigio alla figura del professore aggregato, ma la si presenti quasi come lo sbocco meccanico e burocratico di una attività svolta.

D'altra parte, onorevoli colleghi, voi stessi cominciate ad aggiungere in un emendamento la categoria degli assistenti straordinari. Allora vi sono, per l'ammissione al concorso, assistenti ordinari, assistenti stra-

ordinari, professori di scuole medie, presidi, e poi alla lettera g) coloro che hanno dato segnalati contributi scientifici. Ma guardiamo le cose in faccia e parliamoci con franchezza! Quello che decide ad un dato momento è la capacità scientifica, e se siamo d'accordo su questo punto mettiamo solo il freno eventuale del titolo di studio e assumiamo le norme relative alla libera docenza per le eccezioni. In questo modo abbiamo tutte le garanzie preliminari, e abbiamo poi l'esame della produzione scientifica e della prova didattica. Mi sembra che, posta in questi termini, la questione sia molto più chiara di quanto risulta da un'elencazione di titoli, elencazione che anche in sede di Commissione ha dato luogo a tante discussioni. In realtà dobbiamo decidere se il candidato abbia o non abbia una produzione scientifica adeguata, se sia o non sia all'altezza dei compiti e delle funzioni che gli hanno affidati.

ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, è debito di coscienza e di chiarezza della mia parte dire francamente che anche noi eravamo partiti dalla posizione di ammettere tutti al concorso, di essere molto larghi. Il motivo che ci ha convinto ad accettare la formulazione della Commissione e a non presentare dunque i nostri primitivi emendamenti è stato quello di voler venire in qualche modo incontro alle categorie che sono oggi nella Università. Non dico in prima applicazione, ma almeno per un certo numero di anni noi pensiamo che la legge dovrebbe facilitare questi ricercatori, questi liberi docenti, cioè la gente che ruota attorno all'Università e con difficoltà personali notevoli ha scelto la via universitaria, che oggi rappresenta veramente un'alea.

È per questa ragione che noi abbiamo rinunciato alla nostra primitiva impostazione. Devo dire però che per parte nostra ogni e qualsiasi allargamento possibile ci

troverà consenzienti. Se fosse possibile allargare ancora il diritto di ammissione, noi saremmo nettamente favorevoli, e con questo saremmo conseguenti con quanto abbiamo sostenuto.

TRIMARCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIMARCHI. Onorevole Presidente, ho presentato un emendamento sostitutivo dell'intero comma. L'emendamento presentato dai senatori Granata ed altri è un emendamento sostitutivo di una parte del primo comma, perchè lascia inalterate le prime parole. Penso che, anche se si approva l'emendamento Granata, non vi sia ragione di preclusione nei confronti del mio emendamento. Se lei mi consente, signor Presidente, potrei parlare ora, in sede di discussione sull'emendamento Granata, anche del mio, in maniera tale che i due emendamenti si possano esaminare congiuntamente.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dell'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Trimarchi e di quello subordinato proposto sempre dal senatore Trimarchi.

CARELLI, Segretario:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« I posti di ruolo di professore aggregato sono coperti in seguito a concorso per titoli ed esami al quale sono ammessi: a) coloro che siano stati ternati o dichiarati maturi in concorsi a posti di professore universitario di ruolo; b) i professori incaricati, liberi docenti confermati, che abbiano insegnato per almeno otto anni; c) gli assistenti ordinari, liberi docenti confermati, che siano in servizio di ruolo da almeno cinque anni; d) i ricercatori che, in qualsiasi qualità, siano in servizio da almeno cinque anni presso Università o Istituti scientifici statali, liberi o stranieri (e la cui idoneità, agli effetti del concorso, sia riconosciuta dal Consiglio Na-

zionale delle Ricerche, sentito il competente Comitato Consultivo). Il possesso dei requisiti richiesti deve riferirsi ad una delle materie del gruppo per cui viene indetto il concorso »;

In via subordinata, al primo comma, sopprimere la lettera e) e sostituire le parole: « per almeno tre anni » con le altre: « per almeno cinque anni ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Trimarchi ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

T R I M A R C H I . Onorevole Presidente, dovrebbe essere chiaro, dopo tutto quello che si è detto in Commissione e in questa Aula, che non è possibile confondere tra titoli di ammissione al concorso e titoli occorrenti per la valutazione di merito. Nessuno ci impedisce di dire che al concorso sono ammessi i cittadini italiani che sappiano leggere e scrivere: questo lo possiamo dire: (ovviamente io arrivo a una tesi estrema). Ma noi ora stiamo cercando di costruire questa figura del professore aggregato con una certa fisionomia, cioè come professore che provenga da una certa categoria di persone. Questo per prendere nella dovuta considerazione quelle tali esigenze di carattere soggettivo o personale su cui ho cercato di dare chiarimenti in sede di discussione generale. In che modo? Si è precisato, almeno nella prima stesura del testo governativo e poi nel testo della Commissione, che possono prendere parte al concorso soltanto determinate persone, e si è cercato di dare la maggiore estensione, e quindi la maggiore preferenza in fatto, a coloro che nell'Università hanno svolto la loro attività. Quindi si è data e si dà a costoro la possibilità di progredire in carriera: da professore incaricato eventualmente diventare professore aggregato, da assistente diventare professore aggregato. Questo mi pare che sia stato l'intendimento della Commissione, o almeno il punto di vista espresso sin qui dal Senato. (*Cenni di dissenso dei senatori Fortunati e Perna*).

Non è esatto? Comunque io l'ho interpretato in questo modo: può darsi che mi inganni. A me è parso che l'orientamento fino a questo momento sia stato quello che ho precisato. Ad ogni modo mi permetterei di fare delle considerazioni a questo riguardo. Si dice che il professore aggregato sia diverso dal professore ordinario; si sostiene invece da altri che il professore ordinario di ruolo e il professore aggregato siano la stessa cosa. Ieri il senatore Fortunati ha cercato di dimostrare che, dal punto di vista qualitativo, professore di ruolo e professore aggregato sono la stessa cosa e che entrambi sono partecipi della vita dell'università e contribuiscono all'appagamento delle esigenze didattiche e scientifiche dei nostri Atenei.

Ora bisogna chiarire questo punto.

A me pare che sia sufficientemente evidente l'orientamento. Ad ogni modo bisognerebbe ancora chiarire; perchè se c'è una ragione di distinguere, se ci sono argomenti per distinguere tra professori ordinari e professori aggregati, non si può arrivare ad una assimilazione nel meccanismo, nel procedimento per l'assunzione in ruolo dei professori ordinari e dei professori aggregati. Se invece la diversità non esiste, si potrebbe allora eliminare tutto quello che è contenuto in questa norma e rifarci puramente e semplicemente al meccanismo per l'assunzione in ruolo dei professori ordinari. (*Interruzione dell'onorevole relatore*). Ad ogni modo, siccome a me pare che una diversità ci sia tra professori ordinari e professori aggregati, credo che sia giustificabile che per i professori aggregati ci sia un procedimento *ad hoc*, che si richiedano particolari requisiti e si preveda un particolare meccanismo per l'assunzione in ruolo dei professori aggregati. Per quanto concerne il titolo di ammissione, con l'emendamento che ho avuto l'onore di sottoporre all'esame del Senato, ho cercato di riportare la figura del professore aggregato entro i limiti che a me sembra che in questo momento siano stati delineati. Torno a dire: se il professore aggregato lo si vuol ricavare da coloro che vivono nell'Università, allora le categorie dei soggetti legitti-

mati a prender parte al concorso devono essere i professori incaricati, i liberi docenti confermati e gli assistenti ed eventualmente i ricercatori. A proposito dei ricercatori, io ho manifestato delle perplessità ed incertezze e ora, se i colleghi me lo consentono, avrei da aggiungere qualche altra cosa. A me pare che su questo punto dei ricercatori, e precisamente sulle lettere f) e g) del testo della Commissione si possa dire questo: è a tutti noto che non è chiaro che cosa si deve intendere per ricercatore. Vi sono indagini di vario genere, a vario livello; vi è stata una specie d'inchiesta da parte di un settimanale: « L'informazione scientifica », ci sono state centinaia di risposte dal contenuto più diverso e più vario. Qui noi ora non andiamo alla ricerca del significato della parola « ricercatore » in tutte le sue accezioni; a noi interessa sapere che cosa bisogna intendere per ricercatore dal punto di vista giuridico, perchè noi dobbiamo formulare una norma di legge e dobbiamo adoperare questo termine in una norma di legge. Quindi è opportuno che si chiarisca in questa sede che cosa si intende da parte nostra per ricercatore, quando noi adoperiamo questo termine nel testo di legge che stiamo esaminando. La risposta a questo quesito non credo sia molto facile; ha dato luogo a perplessità anche in altre occasioni e precisamente quando si è trattato per il Ministero di fare l'elenco dei ricercatori al fine della formazione dei comitati consultivi del Consiglio nazionale delle ricerche. In quell'occasione il Ministero della pubblica istruzione ha impostato il problema in un determinato modo e l'ha risolto in via amministrativa precisando che ricercatori erano determinate persone: ha indicato in concreto chi erano i ricercatori, cioè le persone legittimate a votare per la formazione di quei tali comitati consultivi. Qui invece noi questa possibilità non l'abbiamo perchè non possiamo prevedere neppure in astratto le categorie. Noi possiamo far riferimento a qualche dato statistico, cioè rilevare che, ad esempio, i ricercatori presso gli istituti universitari, presso gli enti statali o parastatali, presso il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato dell'energia nucleare e

così via, l'ENI, l'IRI siano, se non vado errato, 3.571. Ma non si tratta soltanto di ricercatori, si tratta anche di esperti. Quindi non si sa bene quale sia il numero esatto. E poi, questi ricercatori ed esperti, di cui alla statistica alla quale ho fatto riferimento, sono dotati almeno di quel titolo di studio, la laurea, che noi pensiamo sia necessario e sufficiente perchè si possa partecipare ad un concorso del genere? Ora, su questo punto si dovrebbe almeno precisare, se si vuole lasciare il testo così com'è. Io mi permetto di proporre che venga soppresso questo riferimento al ricercatore perchè se si tratta di un ricercatore il quale svolge una attività di pura ricerca non so quanto sia conveniente, nell'interesse della ricerca scientifica, che si distraga un soggetto particolarmente meritevole e dotato per quell'attività e lo si destini anche all'attività didattica. Non consideriamo ora come si debba impostare e risolvere il problema della coesistenza tra ricerca e attività didattica nelle università: non intendiamo neppure porre un problema così difficile che, come sappiamo, ha trovato impostazioni e soluzioni diverse. Ma diciamo che in occasione dell'istituzione di questo ruolo, dato che si è precisato che le funzioni che vengono attribuite al professore aggregato sono didattiche e scientifiche, è opportuno che si faccia a meno di fare riferimento alla categoria dei ricercatori. Infatti, se si tratta di persone che si vogliono dedicare anche all'insegnamento, devono dare la dimostrazione di avere delle attitudini didattiche. Possono averlo dimostrato con l'esame di libera docenza, ma se non l'hanno dimostrato devono farlo sostenendo la lezione in sede di esame per il superamento della prova relativa alla qualifica di professore aggregato.

Mi pare dunque che il primo degli emendamenti da me proposti, tendenti a eliminare la categoria dei presidi di scuole medie, abbia una sua giustificazione. Non si vuole fare alcuna dichiarazione di sfavore o di mancanza di stima nei confronti di una nobilissima categoria di insegnanti; si vuole soltanto precisare e ribadire

re che i professori aggregati dovrebbero essere scelti tra coloro che già vivono nell'Università. Se ci sono dei presidi di liceo o di istituto di istruzione media superiore che sono professori incaricati, che sono liberi docenti, sono pienamente legittimati, naturalmente ad altro titolo, a partecipare al concorso.

Concludendo, mi pare che si possa dire questo. Se riteniamo che non vi sia alcuna ragione di distinguere fra professore ordi-

nario e professore aggregato, non creiamo allora disparità di trattamento, non creiamo disparità nel sistema di reclutamento; se crediamo che vi sia una diversità, allora dobbiamo cercare di individuare la ragione logica che giustifica il reclutamento di questa categoria e dobbiamo adeguare a questa giustificazione pratica il meccanismo per il reclutamento degli appartenenti alla categoria medesima. Pertanto io insisto nell'emendamento.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

P E R N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A . Mi pare che la questione che stiamo discutendo cominci ad assumere una ampiezza maggiore rispetto alla lettera del testo presentato dalla Commissione. Il senatore Trimarchi infatti, illustrando il suo emendamento, ha parlato come se in questa sede si dovessero definire nuovamente la figura e le funzioni del professore aggregato dopo che queste sono state già stabilite con la votazione dell'articolo 2. Ora, questo punto evidentemente non può essere ritoccato. (*Interruzione del senatore Trimarchi*). Ho ascoltato attentamente quello che lei diceva, senatore Trimarchi. Lei non l'ha detto in questi termini, però ha insistito molto nell'affermare che la definizione della figura del professore aggregato risulta anche dal tipo di reclutamento dei professori aggregati. Lei ha posto un'esigenza di carattere generale che ci sembra giusta, quella che provengano il più possibile dall'Università, ma ha anche detto che si deve riflettere sulla situazione attuale esistente nell'Università. Ora, è vero che vi è una situazione alla quale si deve andare incontro e che tutti riconosciamo, ma è anche vero che con questa legge intendiamo introdurre a titolo permanente la categoria dei professori aggregati come ruolo che resterà, si immagina, per un certo nume-

ro di anni, fino a quando non si dovesse eventualmente ritenere, in base all'esperienza dell'attività scientifica ancora di là da venire, che questa categoria di professori possa essere soppressa.

È chiaro, quindi, che le norme che riguardano l'ammissibilità al concorso devono tener conto sia della situazione presente sia anche del futuro di questa figura e di questa funzione, così come devono tener conto, sia pure senza pregiudicarla (su questo abbiamo già discusso a lungo in Commissione e non voglio riaprire il problema), della possibile evoluzione delle funzioni didattiche e scientifiche, anche dal punto di vista organizzativo, all'interno delle facoltà, degli istituti e dei dipartimenti.

Il nostro emendamento tendeva a risolvere in maniera obiettiva ed equa tutti questi problemi. Torniamo un momento al testo della Commissione. Esso fa una enumerazione che non risulta tassativa, perchè, poi, aggiunge alla lettera g): « Coloro che, indipendentemente dal titolo di studio, abbiano reso, a giudizio della Commissione esaminatrice, segnalati servigi alla cultura di un settore cui il concorso si riferisce ». Pertanto l'elencazione di cui alle lettere precedenti è puramente esemplificativa.

Il fatto fondamentale, però, sul quale vogliamo richiamare la vostra attenzione, è un altro. Quando si dice, genericamente, che il concorso è per titolo e per esami e

poi si indicano le categorie degli ammissibili al concorso, sorge il dubbio che la Commissione esaminatrice possa ritenere titolo valutabile al fine della graduatoria anche il fatto che un concorrente abbia ricoperto, poniamo, per dieci anni la carica di preside in una scuola media.

G I A R D I N A, *relatore*. C'è un comma dove si parla delle pubblicazioni scientifiche.

P E R N A. C'è un comma che parla delle pubblicazioni scientifiche, è vero, ma esso non dice che la valutazione dei titoli si riduce a queste. Il concorso è per titoli e per esami. Ci può essere dunque un preside che abbia un certo numero d'anni di direzione di istituto di scuola media superiore, che sia una brava e capace persona, ma che non abbia gran che prodotto scientificamente. Egli può trovare una Commissione giudicatrice che per questi quindici o venti anni di direzione gli aggiudichi una graduatoria superiore... (*Interruzione del senatore Monaldi*). La legge non esclude questa eventualità. Dire: concorso per titoli e per esami, non precisare che i titoli sono soltanto quelli scientifici e poi fare una enumerazione di ammissibili che aumenta questo equivoco, porta fatalmente a conseguenze del genere. Si può obiettare che, poichè le Commissioni giudicatrici saranno formate in un certo modo e l'abitudine nei concorsi universitari porta a valutare come titoli soltanto quelli scientifici, questa eventualità sarà esclusa in pratica. Ma la legge ciò non proibisce; essa, così come è stata formulata, lascia la facoltà di valutare i titoli anche in altro modo.

Per questo noi ci permettiamo di insistere nel nostro emendamento. Esso non pregiudica nessuno. È chiaro che chi sarà stato ternato in un concorso a cattedra o chi avrà la libera docenza, potrà far valere questo come titolo, in quanto significa una certa attività scientifica, e che coloro che vengono ammessi solo perchè hanno svolto una certa carriera, se non hanno pubblicazioni scientifiche, non possono pretendere di passare avanti in base agli anni di an-

zianità. Noi tutti vogliamo andare incontro alle esigenze dell'Università e creare un sistema di reclutamento basato sulla produzione scientifica.

Noi ci permettiamo perciò di insistere perchè si tenga conto delle esigenze che abbiamo prospettato e perchè si esca da una elencazione che, essendo non chiara, non tassativa, non letteralmente precisa, può dare adito a grandi confusioni. Noi infatti non siamo la Commissione giudicatrice e non possiamo porre ad essa limiti che non siano previsti da un testo di legge.

P E S E N T I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E S E N T I. Scusate se anch'io intervengo su un argomento che ha acquistato una particolare importanza. Mi rendo conto, come tutti i colleghi, delle aspettative di coloro che da tanti anni hanno dedicato la loro vita all'Università e svolgono oggi incarichi universitari. Ci rendiamo conto del passato e — diciamolo pure — dobbiamo liquidare questo passato che molte volte ha denunciato l'insufficienza dei posti di ruolo che erano a disposizione degli studiosi. Ognuno di noi, che ha esperienza di vita universitaria, sa che qualche posizione si è formata, direi, per incrostazioni che sono rimaste e si sono succedute, e che quindi qualche aspettativa non dovrà essere accolta, in quanto, se è soggettivamente legittima, non è da accogliere dal punto di vista dell'interesse della scienza.

Bisogna guardare all'avvenire. Anche dal punto di vista dell'interesse materiale, economico di coloro che attendono l'istituzione dei posti di professori aggregati, questa è vista non come una soluzione definitiva. Guai se veramente il giovane che si affaccia all'Università pensasse già fin d'ora di restare definitivamente in questa posizione di professore aggregato, posizione che noi non vogliamo certamente che sia di professore di second'ordine, ma che — scusatemi — lo stesso coefficiente massimo indica che è sempre una posizione subordinata. Non è, cioè, nell'ideale del giovane che si

affaccia alla carriera di rimanere nella posizione di professore aggregato, ma deve rappresentare quello stato intermedio che oggi è necessario per la mancanza di stabilità che vi è a causa, ad esempio, dei limiti che si presentano, anche nel campo dei docenti, alla posizione degli assistenti, i quali, ancora, per le varie norme, non possono autonomamente tenere corsi di lezioni od altro; per la mancanza di stabilità, sia pure formale più che reale, che hanno i professori incaricati.

Ecco perchè i giovani vedono con vivo interesse questa posizione di professore aggregato, ma non come posizione definitiva.

Ora, quando la norma dice, giustamente, che i posti di ruolo di professore aggregato sono coperti in seguito a concorso per titoli ed esami, dice già molto. È chiaro che anche gli altri concorsi per i professori di ruolo sono sempre per titoli ed esami, titoli scientifici; e titolo scientifico è anche, senza dubbio, la libera docenza perchè presuppone un esame che ha dato l'abilitazione alla libera docenza, esame basato sulla discussione dei titoli ed anche sulla lezione tenuta dal candidato.

Quando si parla di titoli, la valutazione di questi titoli deve essere lasciata libera alla Commissione. È evidente che la Commissione, se vede presentarsi come candidato uno che è stato ternato, considererà che questi ha già subito una precedente valutazione che, per quanto non vincolante, è pur tuttavia una valutazione molto importante.

Ma porre qui proprio questa elencazione può portare all'opinione che, in sostanza, si sia voluto dare dei coefficienti veri e propri, così come si fa, ad esempio, per la valutazione dei titoli nei concorsi per segretario comunale od altro e anche nei concorsi per assistente ordinario. Negli altri concorsi, in sostanza, avviene che la Commissione si riunisce e decide quanti punti stabilire, ad esempio, per un determinato titolo, come potrebbe essere la libera docenza, o quanti punti stabilire per il fatto che un candidato sia preside di scuola media, eccetera. Guai se si addivenisse a questo!

Che questo non sia l'intendimento della

legge io sono convinto e ne siamo tutti convinti, ma non si può disconoscere che si possa creare questa impressione, ed anche che un domani, di fronte ad aspettative che possono essere più o meno legittime, ci si possa trovare di fronte a pressioni di questo genere: in fondo, io sono stato per vent'anni incaricato — magari in materie che ora non ci sono più, diritto coloniale od altro — e come è possibile che voi mi preferiate quello sbarbatello che è appena appena laureato?

Ora, non bisogna che nella legge si trovi il pretesto per dare questa valutazione burocratica dei titoli; perchè, onorevoli colleghi, questa diventa una valutazione burocratica, non più di carattere scientifico.

Io mi rendo conto, i commissari che saranno eletti si renderanno conto senza dubbio che devono essere risolte tutte quelle questioni che da anni aspettano una soluzione nelle università; ma non deve esservi questo vincolo, un po' troppo rigido e burocratico. Quindi queste questioni saranno risolte, ma lasciando posto anche ai giovani, che vogliono qualche volta forse arrivare troppo presto, ma che oggi, con le accresciute difficoltà della vita, hanno necessità di avere una certa stabilità di posizione per poter andare avanti, studiare e produrre scientificamente: non mettiamo perciò questa elencazione. Manteniamo i titoli e sarà ben certo che per questi titoli chi è stato dichiarato maturo, chi ha avuto la libera docenza, senza dubbio andrà avanti. Ecco perchè io dico che sarebbe da accogliere l'emendamento Romano e stabilire che i posti di professore aggregato sono coperti in seguito a concorso per titoli e per esami. Ma che l'ammissione sia, come è per gli altri professori universitari, quanto mai ampia. Vogliamo mettere i limiti che vi sono per la libera docenza? A dire il vero anche su questo non sono d'accordo, però ci sono, hanno dato una discreta prova, proprio perchè le Commissioni si sono molte volte avvalse del fatto che si può prescindere dai cinque anni dalla laurea; ciò va bene, e per chi non ha nessun titolo di studio mettiamo il limite dell'età e lasciamo che abbia dimostrato, fino a 35 anni di età, di aver saputo produrre. Mei-

tiamo i limiti cioè che ci sono per la libera docenza, ma non mettiamo dei limiti maggiori e soprattutto non facciamo una elencazione che abbia questo aspetto burocratico, per cui domani si possa trovare una Commissione che in seguito anche a pressioni od altro agisca in questo modo: come valutiamo il titolo di quelli che sono stati dichiarati maturi? Diamo 70 punti. Come valutiamo il titolo di chi è stato incaricato? Tanti punti per tanti anni come si fa per gli altri concorsi. Questo sarebbe veramente rovinare il carattere del professore aggregato. Ecco perchè sono d'accordo sull'emendamento del collega Romano.

M O N A L D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N A L D I . Onorevole Presidente, ritenevo di dover parlare soltanto a favore del mio emendamento parzialmente soppressivo. Senonchè il problema dell'elencazione dei titoli si è fatto molto più vasto e molto più impegnativo. Vorrei precisare che nel disegno di legge si prevedono i titoli per l'ammissione al concorso, i titoli da discutere in sede di concorso, le prove di esame. Sono tre aspetti, tre fasi diverse previste dall'articolo 5 di questo disegno di legge. Si pone la domanda se è necessario che i candidati siano in possesso di determinati titoli al solo fine dell'ammissione al concorso. Io vorrei rispondere brevemente a questa domanda. I posti che vengono messi a concorso sono dei posti qualificati. Coloro che dovranno andare ad occupare i detti posti debbono essere dotati di capacità particolari nel campo della ricerca scientifica e nel campo dell'insegnamento. È necessario documentarsi aprioristicamente del possesso di queste qualità? Ecco il punto. Onorevoli colleghi, a me sembra sia indispensabile una certa documentazione che garantisca la logica selezione dei concorrenti. Lo svolgimento del concorso è tutt'altra cosa. Il collega Pesenti ha fatto cenno ai punteggi. Onorevole Pesenti, in campo universitario non si è mai fatto ricorso a questa modalità; non so se questa

sia l'occasione per istituire i punteggi per la formulazione del giudizio definitivo.

P E S E N T I . Ma questo articolo può invitare...

M O N A L D I . Non si invita più quando si stabiliscono le modalità di esame, perchè l'articolo dice più oltre: « discussione dei titoli scientifici » e non è pensabile il ricorso ai punteggi per una tale prova.

Più oltre si parla di lezione e di prova pratica che tra l'altro sarebbero facoltative, il che elimina i termini per i confronti sulla base dei punteggi.

F O R T U N A T I . Per gli assistenti il punteggio c'è.

M O N A L D I . Per gli assistenti si può anche fare, ma poi l'idoneità degli assistenti si fa in ordine alfabetico il che ne annulla in un certo senso il significato pratico.

F O R T U N A T I . Si fa in ordine alfabetico, ma il punteggio è obbligatorio.

M O N A L D I . In ogni modo io non penso assolutamente che le Commissioni esaminatrici ricorreranno alla formulazione del giudizio attraverso punteggi. Comunque, anche se ciò fosse, non prenderebbero mai in considerazione il titolo per l'ammissione al concorso poichè questo diviene un titolo obbligatorio che di per sé non ha più significato ai fini della valutazione.

F O R T U N A T I . Nell'ordinamento pubblico italiano il titolo di ammissione è anche un titolo valutato.

M O N A L D I . Lo diventa a seconda della qualità (*interruzione del senatore Fortunati*). Non si conta la laurea in sé; può aver valore in rapporto al voto! Abbia pazienza, onorevole Fortunati, mi ascolti un momento. Facciamo il caso del ternato. Il ternato, in quanto tale, ha semplicemente il diritto a prendere parte al concorso: poi,

a seconda dei titoli prodotti, che possono essere serviti anche per la terna, egli verrà valutato. Sono due cose assolutamente distinte. Io sono del parere che l'ammissione al concorso debba essere subordinato al possesso di certi requisiti. Comprendo quanto delicata sia l'elencazione dei requisiti e posso quindi pensare che una discussione possa essere fatta per allargarne o restringerne il campo, ma il problema di fondo dovrebbe essere superato con facilità. Pertanto, io sono del parere che si dovrebbe passare a discutere l'articolo così com'è: non posso accedere al concetto di un'ammissione libera a questi concorsi, senza che ci si sia documentati del possesso di certe qualità e di certe capacità. (*Interruzione del senatore Fortunati*).

Allora modifichiamo il modo di fare gli esami!

D O N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D O N A T I . Io ritengo che dalla discussione già avviata risulti chiaro un punto: che è intenzione e volontà di tutte le parti politiche di questo Senato che i titoli da valutarsi siano soltanto le pubblicazioni, la produzione scientifica. Che l'articolo, così com'è formulato, possa ingenerare in qualcuno il dubbio, non lo escludo. Quindi ritengo che, se una precisazione del genere sarà fatta, sarà utile.

Detto questo, non posso accedere nè alla tesi della parte comunista, che non vuole porre alcun limite all'ammissione al concorso, nè a quella del senatore Trimarchi, che dice: limitiamo l'accesso al concorso esclusivamente a coloro che vivono oggi nel mondo universitario. Sono due tesi estreme, che io ritengo di dovere respingere. E allora è chiaro che la terza posizione è quella intermedia, data appunto dal testo della Commissione, che ha certo un difetto: l'elencazione. Le elencazioni sono sempre difficilissime, ma questa elencazione è fatta in modo da comprendere chi gravita da un certo tempo nel mondo universitario, e anzi l'ordine delle elencazioni dà una certa

priorità, almeno sul piano morale, a questi elementi.

P E S E N T I . È morale!

D O N A T I . È morale, indubbiamente. Poi fa ricorso alla naturale riserva delle università, che sono normalmente presidi e insegnanti delle scuole secondarie superiori. Poi ammette chiunque abbia scientificamente prodotto in maniera tale da poter giustificare l'ammissione al concorso.

P E R N A . Quindi il preside che non ha prodotto è ammesso lo stesso!

D O N A T I . È ammesso, ma che cosa va a fare? Cosa va a fare colui che non ha prodotto niente, quando la valutazione è limitata esclusivamente ai titoli scientifici? Sarà valutato zero. (*Interruzione del senatore Perna*).

Intendiamoci con una certa chiarezza: se noi precisiamo che i titoli valutabili sono esclusivamente quelli relativi alla produzione scientifica, togliamo ogni illusione, e quindi nessuno si esporrà ad avere una valutazione zero perchè manca di produzione scientifica.

F O R T U N A T I . Allora bisogna scriverlo!

D O N A T I . Io l'ho premesso: ho cominciato con questa premessa, e quindi mi pare che sia inutile tornare da capo.

P E S E N T I . Allora bisogna dire che i titoli di ammissione non sono valutabili.

D O N A T I . Io ho detto di più: ho detto che i titoli valutabili sono esclusivamente quelli della produzione scientifica. Ho detto di più, perchè ho detto che non è neanche titolo l'esser ternato, ma è la produzione che ha determinato l'entrata in terna che conta.

Naturalmente, impostata così la questione, secondo me deve rimanere l'articolo della Commissione con alcune leggere modificazioni. Io ne ho proposte appunto due e ne ho firmata una terza. Io propongo di ag-

giungere, dopo le parole: « gli assistenti ordinari », le altre: « e straordinari », perchè evidentemente è una dimenticanza: è una categoria moritura, ma ancora esistente, e sono straordinari non perchè valgano meno degli altri, ma per una determinata situazione non imputabile a loro. Quindi mi pare che debbano essere aggiunti. Poi ho proposto una modifica alla lettera g) dove la formula: « segnalati servizi alla cultura » mi lasciava pensare che colui che avesse 50 o 100 milioni da regalare all'Università acquisisse il diritto di partecipare al concorso e ho proposto quindi di sostituire questa formulazione con l'altra: « segnalati contributi scientifici » che mi sembra non consenta equivoci. Inoltre ho partecipato col senatore Monaldi alla presentazione di un'altra modifica: sopprimere le parole « o dichiarati maturi »; la ragione è che nei concorsi universitari alcune Commissioni dichiarano i maturi e altre non li dichiarano creando una sperequazione. Quindi se noi accettiamo la dichiarazione di maturità, da un lato accettiamo un'ingiustizia, dall'altro provochiamo per il futuro una serie di maturità da parte delle Commissioni. Mi sembra quindi più logico e direi più utile che venga eliminata quell'espressione: « o dichiarati maturi ». (*Interruzione del senatore Fortunati*).

P R E S I D E N T E . Poichè il senatore Donati ha illustrato nel corso del suo intervento gli emendamenti da lui presentati rispettivamente insieme ai senatori Monaldi, Bertola, Bellisario, Baldini, Spigaroli, Giardina, Tullia Romagnoli Carettoni e Cesare angelini e insieme ai senatori Giardina, Russo, Genco, Bettoni e Piasenti, si dà lettura di tali emendamenti.

C A R E L L I , Segretario:

Al primo comma, lettera a), sopprimere le parole: « o dichiarati maturi »;

Al primo comma, sostituire la lettera d) con la seguente: « d) gli assistenti ordinari e straordinari »;

Al primo comma, lettera g), sostituire le parole: « segnalati servizi alla cultura » con le altre: « segnalati contributi scientifici ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

G I A R D I N A , *relatore*. Ritengo che gli argomenti siano stati abbondantemente svolti a sostegno dell'una e dell'altra tesi, quindi è inutile che io ripeta argomenti già trattati. Vengo perciò subito al tema di ciò che si deve approvare. Forse sarebbe opportuno, data l'ora tarda, che noi ci fermassimo al primo comma dell'articolo 5. L'Assemblea si è orientata e si orienta sulla valutazione dell'esame, delle pubblicazioni scientifiche ed eventualmente della prova pratica. Quindi è facile una modifica di questo primo comma: « Al concorso per professore aggregato sono ammessi... » e si elencano le categorie annesse. Vi è da notare che la lettera g) allarga il numero di coloro che possono partecipare al concorso al di fuori dei casi indicati in questo primo comma. (*Interruzione del senatore Granata*). Poi si potrebbe aggiungere nei commi successivi che gli esami consistono, eccetera, senza parlare del concorso per titoli o per esami anche perchè in uno dei commi successivi si dice che gli esami consistono in una discussione dei titoli scientifici.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Basta dirlo all'inizio.

G I A R D I N A , *relatore*. Esatto: basta dirlo all'inizio e quindi, credo, l'accordo si può raggiungere su questo punto.

G R A N A T A . Non abbiamo capito bene. La sua ultima proposta qual è allora: quella di mantenere l'elenco così com'è nell'ultimo comma dell'articolo 5?

G I A R D I N A , *relatore*. Sì, perchè abbiamo la lettera g) che apre tutte le vie per i meritevoli. (*Interruzione del senatore Granata*). Le apre con alcuni limiti: « coloro che indipendentemente dai titoli di studio abbiano reso a giudizio della Commissione segnalati servizi ». Chiunque, rimasto fuori dalle categorie elencate ma meritevole di partecipare al concorso, a norma

della lettera g), può far domanda per essere ammesso.

G R A N A T A . Sarebbe rimasto però escluso il professor Natalino Sapegno.

G I A R D I N A , *relatore*. Non ricordi sempre il professor Natalino Sapegno e non dimentichi il disposto della lettera g).

G R A N A T A . Il professor Natalino Sapegno sarebbe rimasto escluso perchè era professore di scuola media inferiore e poi ha partecipato al concorso per l'Università.

G I A R D I N A , *relatore*. In virtù della prassi e della legislazione vigente i comandi universitari avvengono esclusivamente per i presidi e i professori della scuola media di secondo grado, escludendo quelli della scuola media di primo grado.

G R A N A T A . E le pare una cosa corretta?

G I A R D I N A , *relatore*. Quindi, specificando che vengono ammessi i presidi di scuola media e gli insegnanti di scuola media di secondo grado, il legislatore non si è allontanato dalla linea che si è sempre seguita per i comandi universitari, con la quale anzi perfettamente armonizza.

G R A N A T A . Il professore aggregato fa il concorso, non ha un comando.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. La questione si è allargata molto durante la discussione, e forse la cosa è comprensibile. Mi pare che il problema preliminare sia se debbano esserci o meno delle condizioni per essere ammessi al concorso; e qui, come ha detto il senatore Donati, si è avanzata una proposta: nessuna condizione, perchè ai concorsi universitari si partecipa appunto senza alcuna condizione

preliminare. Altri hanno proposto di restringere le possibilità solo a coloro che già fanno parte a vario titolo del mondo universitario.

Ora, non possiamo dimenticare quanto abbiamo già detto durante la discussione generale, cioè i motivi per i quali si è pensato di creare il ruolo dei professori aggregati. Si è detto che le motivazioni per la creazione di questo ruolo sono state di carattere oggettivo, cioè la necessità di far svolgere da persone apposite determinate funzioni nell'ambito dell'Università, e di carattere soggettivo, per consentire al personale assistente, incaricato, ai borsisti, ai giovani che sono nell'Università, di avere la prospettiva di una progressione di carriera anche se non arrivano alla cattedra universitaria. E questa non è una condizione che si riferisce solo al passato, è una condizione permanente, perchè permanentemente nelle nostre Università vi sarà un numero di assistenti sproporzionato al numero delle cattedre di ruolo che potranno essere concesse, e quindi senza l'istituzione di questo nuovo ruolo permarrebbe l'impossibilità per i più di poter progredire qualora non arrivino alla cattedra universitaria. E questo tanto più quando gli assistenti ordinari rimangono in servizio fino a 65 anni. Quindi non è che noi vogliamo soltanto liquidare il passato; noi vogliamo soltanto la prospettiva di una funzione permanente sia sotto l'aspetto oggettivo che sotto l'aspetto soggettivo.

Per questo motivo la Commissione — e prima il Governo — ha configurato dei titoli di ammissione che fanno prevalente riferimento al personale che già lavora, alle condizioni che ho detto prima, nell'Università, e non soltanto nel campo didattico ma anche nel campo della ricerca, naturalmente conformemente alle finalità che sono indicate nei primi articoli del provvedimento. Non si limitano però queste possibilità a coloro che si trovino per circostanze varie nel mondo universitario, ma vengono estese con la lettera g) dell'articolo a tutti coloro che abbiano dato segnalati contributi scientifici. Mi sembra che questa soluzione sia veramente ragionevole, giusta ed equi-

librata. E ciò è tanto vero che le associazioni degli assistenti universitari e dei professori incaricati, che tante volte hanno discusso col Ministro e che hanno fatto pervenire proposte di emendamenti ai Gruppi politici, non hanno mai proposto di sopprimere questa elencazione poichè hanno riconosciuto fondata la necessità di venire incontro a questa esigenza delle categorie in oggetto che noi abbiamo ritenuto per taluni aspetti giustificata.

Ora, se noi eliminassimo ogni riferimento al suddetto personale che già lavora nelle Università, faremmo veramente una cosa contraria alle ragioni da cui siamo partiti ed anche alle aspettative che da varie parti si nutrono riguardo a questo disegno di legge.

Ammessi che debbano esservi dei requisiti, si passa naturalmente alla casistica dei requisiti stessi. Qui sorgono osservazioni di varia natura. Una, per esempio, si riferisce ai dichiarati maturi: si vuol sopprimere questa categoria; io posso aderire in quanto riconosco che non soltanto nelle Commissioni si dichiarano o non si dichiarano dei maturi, ma talvolta si redige un lungo elenco di maturi. È capitato di recente ad un concorso che una Commissione abbia dichiarato venticinque maturi, vale a dire tutti i concorrenti. Tanto è vero che abbiamo ricorso al Consiglio superiore, il quale ha invitato la Commissione a rivedere il suo giudizio. Si tratta di casi estremi che però possono succedere. Se poi per l'avvenire si considerasse la condizione di maturi come una condizione per essere ammessi, certamente avremmo il tentativo di inflazione di queste dichiarazioni. L'abolizione dell'indicazione dei dichiarati maturi mi pare pertanto giusta.

Si è detto poi: anche gli assistenti straordinari, oltre gli ordinari. Gli assistenti straordinari, però, sono una categoria destinata ad essere completamente riassorbita. Già sono stati assorbiti in larghissimo numero con assegnazioni specifiche negli ultimi anni. Con i nuovi stanziamenti alle Università saranno riassorbiti totalmente. Questa indicazione potrebbe perciò essere superflua; tuttavia, se il Senato tiene ad essa, non ho ragione di oppormi.

Successivamente si è sottilizzato sulla questione dei presidi e dei professori di scuola media superiore. Qual è la ragione di tale indicazione? Vi è già oggi, sulla base di norme vigenti, la possibilità di prendere, per incarichi universitari, personale delle scuole medie, limitato però alle scuole medie superiori. Esiste infatti una norma che consente alle Università di chiedere settanta comandi di insegnamento universitario, limitando tale possibilità ai presidi e ai professori delle scuole medie superiori. Ecco perchè si è pensato che, essendo costoro già collegati in un certo modo con la vita universitaria, si potevano elencare anch'essi. Non vedo motivi per essere contrari a questa indicazione.

Per quanto riguarda la lettera g) osservo che essa ha sufficiente ampiezza per ammettere anche coloro che non partecipino alle categorie precedenti e tuttavia contiene anche il limite del contributo scientifico, (emendamento che accetto) per cui permette una scelta di persone le quali, indipendentemente dalle categorie, hanno portato il loro contributo allo sviluppo della scienza.

Mi pare quindi che il testo, con gli emendamenti che ho accettato via via, possa essere approvato. Si è poi osservato: sta bene per le condizioni di ammissione, però poi si parla di concorso per titoli e per esami. Conseguentemente si è sviluppato una discussione per l'interpretazione del termine « titoli ». Io credo ovvio che, trattandosi di concorso per professori universitari aggregati, i titoli sono soltanto quelli scientifici, cioè i titoli acquisiti con le pubblicazioni, le ricerche, l'attività di carattere scientifico. Comunque, se si vuole togliere ogni equivoco, non sarò certo io a sottilizzare su questo. Ma mi pare che la cosa sia già abbastanza chiara. Su questi titoli scientifici avverrà la valutazione della Commissione, ed è inutile che noi fissiamo dei criteri di giudizio, perchè questo non potrà farlo che la Commissione stessa. Essa fonderà parte del suo giudizio sulla base dei titoli, parte sulla discussione delle pubblicazioni, parte sulla lezione ed eventualmente sulla prova pratica, ed addiverrà al giudizio complessivo.

Questo mi sembra sia il meccanismo. Se si vuol togliere una possibilità di equivoco, non ho difficoltà; però mi sembra sufficientemente chiaro quello che qui è detto.

Le altre questioni riguardano i commi successivi, e pertanto mi fermerei a questo punto, sostenendo in questo modo la conservazione del testo, con gli emendamenti soppressivi od integrativi che ho via via indicato.

P R E S I D E N T E . Senatore Granata, mantiene il suo emendamento?

G R A N A T A . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma, presentato dai senatori Granata, Romano ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Pesenti, Granata, Maris, Scarpino, Fortunati e Romano hanno testè presentato un emendamento tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 5 con il seguente:

« I posti di ruolo di professore aggregato sono coperti in seguito a concorso per titoli e per esami, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso di un titolo di laurea conseguito almeno cinque anni prima della data del bando di concorso ».

G I A R D I N A , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I A R D I N A , relatore. La Commissione ha conoscenza soltanto ora di questo emendamento e desidererebbe meditarlo, tenendo anche conto degli altri emendamenti, per poterli bene inquadrare. Chiedo pertanto, data l'ora tarda, che si sospenda la discussione.

G R A N A T A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R A N A T A . Signor Presidente, noi non vogliamo fare un torto alla ben nota intelligenza dell'onorevole relatore, il quale mostra di non aver chiaramente inteso il senso del nostro emendamento, che a noi pare tale da non consentire alcuna difficoltà d'interpretazione. (*Interruzione del senatore Moneti*).

Poichè il nostro testo contiene poche parole, noi preghiamo l'onorevole relatore di riflettere rapidamente su tali poche parole ed esprimere un giudizio meditato.

G I A R D I N A , relatore. L'importanza degli emendamenti non si misura con il numero delle parole.

G R A N A T A . Certamente, ma non è poi un emendamento, senatore Giardina, del tutto innovativo, perchè non fa che tradurre in termini espliciti un'istanza che era emersa anche da parte di alcuni oratori della maggioranza, per quanto attiene alla opportunità di distinguere sostanzialmente i titoli necessari per l'ammissione dalla valutazione dei titoli validi ai fini del punteggiaggio. Per essere ammessi a questo concorso voi avete chiesto che occorra la laurea. Ebbene, ecco il nostro emendamento: si stabilisce che gli aspiranti abbiano conseguito la laurea almeno cinque anni prima della data del bando di concorso. Non c'è altro.

D O N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D O N A T I . L'emendamento presentato adesso da parte comunista vieterebbe a Guglielmo Marconi di essere nominato professore aggregato in un'Università italiana; non potrebbe in nessun modo accedervi!

Voce dal centro. Anche Benedetto Croce!

D O N A T I . Anche Benedetto Croce; e non sarebbero i soli! Ora, io mi domando se è serio presentare in questi termini un emendamento di questa natura.

G R A N A T A . Perchè?

D O N A T I . Ma perchè chi abbia una produzione scientifica di rilievo, anche se non ha la laurea deve essere ammesso. (*Commenti e interruzioni dall'estrema sinistra*).

G R A N A T A . Ma è quello che abbiamo sostenuto noi e in sede di discussione generale e in sede di discussione degli emendamenti. Adesso lei fa propria la nostra tesi dopo averla bocciata... Lei è in malafede.

P R E S I D E N T E . Senatore Granata, lasci parlare.

D O N A T I . Domando al senatore Granata, che certo sa leggere, che cosa significano queste parole: « coloro che indipendentemente dal titolo di studio abbiano reso a giudizio della Commissione giudicatrice segnalati servizi alla cultura ». (*Interruzione del senatore Fortunati*). Ora praticamente qui ammettiamo anche coloro che non hanno fatto la 5ª elementare purchè abbiano una produzione scientifica di rilievo. Il vostro emendamento li escluderebbe...

G R A N A T A . Ma no!

D O N A T I . Dovete ammettere che il vostro emendamento è assolutamente illogico ed è fatto unicamente per fare un giochetto. A me non pare una cosa seria. Vorrei aggiungere di più: si dice « 5 anni dalla laurea ». Ebbene, conosco diversi professori universitari, alcuni dei quali in posizione molto elevata, i quali sono giunti alla cattedra e quindi sono diventati professori ordinari dopo 3 o 4 anni dalla laurea. È giusto porre un simile limite? (*Commenti dall'estrema sinistra*). State giocando al lotto, amici miei, o volete fare una cosa seria? Se voi entrate in certe facoltà scientifiche trovate professori ordinari, poniamo in fisica a pochissimi anni dalla laurea; e voi li escludereste dal concorso per professore aggregato. (*Commenti e interruzioni dalla estrema sinistra*). A me pare che sia molto

più ragionato il sistema che abbiamo usato. Quindi chiedo che questo emendamento venga respinto. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento.

G I A R D I N A , *relatore*. Signor Presidente, come ho detto poco fa, la Commissione chiede che la discussione sia rinviata a domani a norma dell'articolo 72 del Regolamento che dice: « Gli emendamenti aggiuntivi, modificativi o soppressivi debbono essere presentati per iscritto e firmati, almeno 24 ore prima della discussione degli articoli cui si riferiscono, al Presidente, che li trasmette alla Commissione. Nessun emendamento può essere svolto, discusso o votato nella seduta stessa in cui è presentato se non sia sottoscritto da 6 senatori, a meno che il Governo o la Commissione si oppongano, nel qual caso la discussione ha luogo il giorno seguente ».

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, in base a questa richiesta ed anche per dare la possibilità a tutti i componenti dell'Assemblea di esaminare il testo dell'emendamento, rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

B O N A F I N I , *Segretario*:

TERRACINI, MACCARRONE. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità*. — In considerazione delle gravissime conseguenze che derivano a 45 milioni di cittadini, costretti a pagare l'assistenza del medico per la decisione adottata dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici, a seguito dell'irrigidimento delle posizioni delle mutue nel corso delle trattative per il rinnovo delle convenzioni mutualistiche, nonchè per le posizioni negative assun-

te dal Governo che, secondo quanto risulta dalle notizie diffuse dalla stampa e dalle dichiarazioni attribuite ai Ministri responsabili, avrebbero provocato la rottura delle trattative;

ravvisando una sostanziale diversità nel comportamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e in quello del Ministro della sanità;

ritenendo assolutamente necessario e urgente giungere alla composizione della vertenza,

si interpellano i Ministri interessati affinché illustrino al Senato, con l'urgenza che il caso richiede, quali provvedimenti intendano adottare e quali indirizzi intendano seguire per dare soluzione ai problemi aperti dalla grave vertenza in atto tra medici e mutue. (447)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

B O N A F I N I , Segretario:

MACCARRONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza della difficile situazione in cui si trova lo Ospedale psichiatrico di Volterra che ricovera ammalati a carico dell'amministrazione giudiziaria, a causa del ritardo con cui vengono liquidate le rette di ricovero già maturate, dovute dal Ministero all'amministrazione ospedaliera; se non intende dare disposizioni per la immediata liquidazione delle somme dovute; se non ritiene giusto concordare la nuova misura delle rette di ricovero, secondo le richieste dell'amministrazione ospedaliera e secondo i livelli di costo del malato determinati dalle competenti autorità governative. (1203)

MACCARRONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se, in considerazione della difficile situazione in cui si trova l'Ospedale psichiatrico di Volterra che ricovera ammalati a carico dell'amministrazione del-

l'interno, non ritenga doveroso intervenire per una immediata liquidazione delle rette di degenza già maturate e per concludere le trattative in corso con l'amministrazione ospedaliera per definire le nuove rette, a carico del Ministero dell'interno, sulla base del costo del malato determinato dagli organi periferici dello stesso Ministero. (1204)

VALENZI, PALERMO, PAJETTA, MENCARAGLIA, SALATI, TOMASUCCI. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Per conoscere a che punto siano le trattative con il Governo della Repubblica tunisina per la ripresa degli accordi noti sotto il nome « Accordi Fanfani-Burghiba » dell'estate 1962. Questi accordi erano stati elaborati in vista di superare le difficoltà in cui si venivano a trovare i nostri connazionali colà residenti e quelli che erano rimpatriati a seguito delle disposizioni legislative prese dal Governo tunisino per « la protezione della propria mano d'opera ». Gli accordi Fanfani-Burghiba stabilivano una serie di misure che, in cambio di un prestito di 10 miliardi concesso alla Tunisia, avrebbero dovuto rendere possibile, almeno parzialmente, il recupero dei beni dei nostri rimpatriati ed offrire qualche garanzia di stabilimento per coloro che intendevano risiedere ancora in quello Stato. Tutto ciò evidentemente nel quadro più vasto di una ripresa, da tempo attesa, delle relazioni tra i due Paesi in un nuovo clima di più intensi rapporti culturali, economici e diplomatici con la nuova Tunisia indipendente.

Si chiede più precisamente di sapere:

1) in quale misura gli impegni derivanti da quegli accordi siano stati, sia dall'uno che dall'altro Governo, realmente mantenuti e nel caso in cui non lo fossero stati, come e perchè;

2) su quali basi si intendono stabilire i nuovi accordi e come il Governo italiano intende ottenere: a) il superamento degli attuali ostacoli al recupero dei beni urbani degli italiani che intendono lasciare la Tunisia; b) il pagamento dei terreni dei nostri agricoltori espropriati, tenendo conto della

recente importante dichiarazione del Capo dello Stato tunisino circa « l'errore » commesso in quell'occasione e le necessità di un rimborso, che risulta indispensabile per completare l'indennizzo, attualmente in corso, delle aziende agricole espropriate, frutto di un lungo e tenace lavoro di alcune generazioni di agricoltori italiani colà emigrati sin dallo scorso secolo.

Si chiede, inoltre, di conoscere quali nuovi provvedimenti il Governo intende adottare per orientare in modo sano e produttivo il reinserimento dei rimpatriati e dei rimpatriandi, nel corpo della Nazione, e se si intendono prendere in esame alcune delle misure, da tempo proposte dalla parte politica degli interroganti, quali ad esempio:

1) la soluzione dell'annoso problema dell'ammissione degli italiani all'estero rientrati in patria al beneficio (oggi loro precluso per la scadenza dei termini) della legge sui danni di guerra *F*;

2) la radicale modifica dell'attuale tipo di direzione locale dei campi profughi (costosi per lo Stato, umilianti per i rimpatriati, retti da regolamenti assurdi della epoca fascista e serviti da appaltatori che andrebbero assai più attentamente controllati) la cui liquidazione non potrà avvenire utilmente se non dopo il reinserimento di tutti i rimpatriati nell'attività economica nazionale.

Sempre a tale scopo occorre ottenere un più sollecito disbrigo delle pratiche presentate dagli agricoltori espropriati e che sono all'esame della Commissione interministeriale, in cui il Ministero degli affari esteri e quello dell'interno hanno i loro rappresentanti in base all'articolo 4 della legge n. 718 del 5 giugno 1965. Tale legge, che è stata concepita dal legislatore come un incentivo alla attività produttiva dei profughi e non già come un'azione di tipo assistenziale, dovrebbe essere applicata con una più esatta visione di tale volontà.

Una positiva conclusione di questi diversi problemi, vitale per questa categoria di nostri connazionali, appare più che mai urgente e necessaria se si vuole mettere fine

al travagliato periodo ancora in corso. E ciò appare indispensabile non solo allo scopo di trarre dalle attuali angustie sia gli italiani che rientrano in patria sia quelli che intendono continuare a risiedere in Tunisia, ma anche allo scopo di dare il massimo di respiro e di possibilità di sviluppo agli antichi e profondi vincoli di amicizia con il popolo e con il Governo della Tunisia indipendente sul terreno economico, culturale e politico. (1205)

AIMONI, ZANARDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravi provvedimenti adottati dalle direzioni delle autolinee extra urbane nei confronti dei lavoratori che hanno partecipato agli scioperi per la soluzione della vertenza in corso.

La direzione della SIAMIC di Mantova, richiamandosi impropriamente al punto 10 dell'allegato A dell'articolo 42 del regio decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 148, ha applicato una multa di lire duemila per ogni giornata di astensione dal lavoro ai dipendenti che hanno scioperato;

per conoscere se non ravvisi in tali provvedimenti una aperta e grave violazione alle libertà e al diritto di scioperare e se non ritenga opportuno intervenire al fine di garantire il rispetto di tali diritti. (1206)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

POLANO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritenga — dopo quanto è avvenuto in Spagna, nella zona di Palomares — di vietare tutti i sorvoli (sia sulla Sardegna che su tutto il territorio italiano) di bombardieri americani, tedesco-occidentali o di altre nazionalità, muniti di ordigni termonucleari, in servizio di addestramento o di perlustramento.

Bombe H erano cadute nella zona spagnola di Palomares il 17 gennaio 1966 in seguito alla collisione tra un bombardiere strategico « B 52 » e un aereo « KC-135 » durante un rifornimento in volo: tre di tali bombe erano cadute a terra e furono re-

cuperate, ma da uno degli ordigni rimasto danneggiato ebbe luogo una fuoruscita di materiale radioattivo con conseguente contaminazione di un'ampia zona di terra coltivata, talchè i servizi militari americani hanno dovuto provvedere ad esportare la terra contaminata chiusa in bidoni e trasportata via mare negli Stati Uniti d'America per esservi sotterrata assieme alle scorie radioattive delle centrali nucleari americane, restando tuttavia aperta la questione di possibili contaminazioni alle persone, perchè è notorio che queste si rivelano a distanza di anni; la quarta bomba H caduta in mare al largo di Palomares è stata recuperata il 7 aprile, dopo 80 giorni di ricerche e tentativi compiuti da diverse unità di superficie e sottomarine della marina militare USA.

Tali circostanze rivelano la gravissima pericolosità, per l'incolumità e la vita stessa delle popolazioni, derivante dai sorvoli del territorio italiano di aerei USA o NATO muniti di ordigni termonucleari ed impongono pertanto al Governo il dovere di adottare urgenti provvedimenti di divieto di sorvolo su tutto il territorio italiano e sulle acque territoriali italiane ai bombardieri strategici « B-52 » e ad altri aerei militari muniti di tali ordigni, prima che incidenti analoghi con possibili più gravi esiti possano mettere a repentaglio l'incolumità e l'esistenza stessa degli italiani. (4594)

POLANO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali siano state le circostanze nelle quali il 30 marzo 1966, a Monaco di Baviera, è deceduto per infortunio sul lavoro l'operaio edile italiano Sotgiu Giovanni Maria, da Cossoine (Sassari); se il Consolato italiano abbia provveduto ad accertare responsabilità del datore di lavoro o di terzi per tale mortale infortunio; e quali provvedimenti siano stati intanto presi dai competenti uffici italiani a favore dei genitori e dei familiari così duramente colpiti. (4595)

MORVIDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza dei seguenti fatti, se li approva e, nel caso negativo, se

non intenda intervenire affinché la Questura di Viterbo provveda adeguatamente senza lasciarsi trascinare da evidenti criteri di discriminazione politica:

1) la signora Cenci Ida in Mazzafoglia, domiciliata in Civitacastellana (Viterbo) acquistò nel 1958, in Civitacastellana, un negozio già adibito alla vendita delle armi e degli esplosivi. La domanda per ottenere la licenza di vendita di armi ed esplosivi non fu accolta con la motivazione di eccesso di vendita di armi, eccetera. Contro il provvedimento di diniego del Prefetto in data 12 gennaio 1958 che respingeva il reclamo della Cenci venne presentato ricorso gerarchico al Ministro dell'interno che lo dichiarò irricevibile perchè proposto tardivamente e il Consiglio di Stato ha dichiarato legittima l'irricevibilità con sentenza 27 aprile 1964 pubblicata il 29 settembre 1964.

Pur essendo pendente il ricorso al Consiglio di Stato, la Cenci chiese nuovamente la concessione della licenza. Il 3 agosto 1964, su richiesta della Questura di Viterbo, la Cenci trasmise alla stessa i dati inerenti al ricorso al Consiglio di Stato, dati che vennero completamente forniti meno quello della decisione perchè non ancora pubblicata. Lo fu, infatti, il 29 settembre 1964. La licenza non è stata concessa ritenendosi evidentemente valevole il motivo per il quale fu negata nel 1958 e cioè ritenendo « più che sufficiente a soddisfare la modesta esigenza dei cacciatori locali » l'esercizio già esistente *in loco* gestito da Giovanni Giamperri.

Tuttavia, la licenza negata alla Cenci senza alcuna altra motivazione che la precedente, è stata concessa al signor Armellini Ugo che aveva presentato domanda il 20 ottobre 1958 e cioè 5 mesi dopo la Cenci.

Poichè a Civitacastellana esistevano tre licenze di vendita di armi, eccetera, quando la cittadina contava metà abitanti di oggi, licenze poi ridotte a due, non si comprende perchè non debba oggi essere concessa una terza licenza alla Cenci;

2) il signor Manfroni Regno, domiciliato in Cellere (Viterbo), chiese licenza di vendita per alcoolici. Gli fu negata assumendo che, ai sensi dell'articolo 95 del te-

sto unico delle leggi di pubblica sicurezza, a Cellere, paese di 2.058 abitanti, non c'era capienza dovendo gli esercizi di vendita di bevande alcoliche non superare il rapporto di uno ogni 1.000 abitanti. Alla osservazione che tale rapporto è prescritto per i superalcolici, il funzionario addetto ha drasticamente affermato, troncando ogni discussione, che per qualsiasi alcolico, anche per il vino comune, esisteva tale rapporto. E si dimenticava che in Cellere esistono da tempo tre rivendite di alcolici provviste di regolare licenza della Questura di Viterbo. (4596)

BONACINA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Allo scopo di conoscere se non ritenga di intervenire in ordine alla vertenza apertasi in comune di Ovaro (Udine) a causa del licenziamento in tronco, deciso al di fuori di ogni accordo confederale, di 76 operai della Cartiera di Ovaro s. p. a., per la quale è stata indetta una riunione tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali, da tenersi presso l'Ufficio provinciale di Udine, per un tentativo di composizione, nella corrente settimana. (4597)

VALENZI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere quali misure ha adottato o intende adottare per fare in modo che il nostro Paese rispetti in pieno le decisioni dell'ONU a proposito delle restrizioni da applicare nei rapporti commerciali con la Rhodesia, sia per gli acquisti di tabacco ad opera del nostro Monopolio di Stato, che per gli acquisti di rame, carne, pelli, eccetera da parte di privati;

si chiede di sapere, inoltre, chi ha autorizzato la Fiera di Milano ad organizzare proprio in questo momento una particolare mostra dei prodotti dell'artigianato rhodesiano che non potrà non apparire come un atto di ostilità alle decisioni delle Nazioni Unite contro i razzisti di Salisbury. (4598)

CANZIANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza dei 380 alloggi costruiti in Varese dall'INCIS, per i dipendenti del Centro EURATOM di

Ispira, dei quali soltanto 80 sono stati prenotati dai predetti dipendenti, mentre ne restano sfitti ben 300, che sono costati allo Stato oltre dieci miliardi, e che sembra non siano desiderati dai più volte citati dipendenti;

considerato che in Varese vi è una grave penuria di case, che gli impiegati statali sono costretti a pagare fitti elevati a privati speculatori, decurtando così il proprio magro stipendio, in una città dove il costo della vita è notevolmente elevato,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno impartire all'INCIS le necessarie istruzioni perchè gli alloggi sfitti vengano assegnati agli impiegati statali. (4599)

GRAY. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se, circa il disegno di legge sullo sblocco dei fitti, il Governo non ritenga doveroso tenere presente la situazione dei mutilati di tutte le guerre per i quali dal 1957 ad oggi sono rimaste invariate le pensioni con conseguenti gravi disagi economici e morali e, pertanto, non creda opportuno, in attesa dei promessi aumenti pensionistici, sancire, nella nuova legge, che dallo sblocco siano escluse le case in fitto a mutilati e a invalidi di tutte le guerre e di qualsiasi categoria.

L'interrogante chiede inoltre se il Governo non ritenga opportuno che venga concessa per legge ai mutilati di tutte le guerre e di qualsiasi categoria, in considerazione anche della sensibile diminuzione del valore della lira dal 1957 fino ad oggi, una riduzione del 20 per cento sui canoni di fitto per le case costruite con il contributo statale e per le case di proprietà degli Enti di Stato. Questo provvedimento dovrebbe essere retroattivo al 1° ottobre 1965 e durare fino alla concessione dell'aumento delle pensioni. (4600)

VERONESI, CHIARIELLO, MASSOBRIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se, in considerazione delle rilevanti esigenze di pubblico interesse, con particolare riferimento alle pro-

vincie di Ferrara e Mantova, non intenda disporre il rinnovamento dell'armamento (rotale) della linea ferroviaria Ferrara-Suzzara, armamento in opera dal 1885;

in particolare, per conoscere se, al fine di assicurare un principio di esecuzione delle opere in attesa che venga disposto lo stanziamento dell'importo necessario relativo, non ritenga autorizzare la utilizzazione dei fondi disponibili quali quelli assegnati in sede di revisione della sovvenzione ordinaria di esercizio, concessi con decreto ministeriale 99/A/9117 del 20 giugno 1963. (4602)

GUANTI, GRAMEGNA, MILILLO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quali siano i criteri adottati per l'erogazione dei contributi per la costruzione di navi da pesca ed in particolare per quali ragioni la società per azioni « Atlas pesca » di Molfetta, costituita solo in data 8 febbraio 1965, pur non avendo alcuna esperienza nel campo della pesca, ha celermente goduto di forti contributi, mentre numerose società di autentici pescatori non sono in grado di poter beneficiare dei contributi e delle agevolazioni. (4603)

MAIER. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere il suo parere sulla opportunità di non applicare penalità alcuna nei confronti degli artigiani senza dipendenti che non hanno prodotto la denuncia relativa all'assicurazione sugli infortuni del lavoro, nel termine stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e che regolarizzino la loro posizione entro il 1° gennaio 1967.

È da tenere presente che molti artigiani che non hanno dipendenti e che svolgono attività manuale nella loro azienda, sono costretti a lavorare 10-12 ore al giorno, per cui poco tempo resta loro per seguire le notizie di stampa.

D'altra parte ben poca pubblicità è stata fatta per richiamare l'attenzione degli interessati sulla obbligatorietà della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro anche per il titolare; pubblicità che era assoluta-

mente necessaria specialmente per quei lavori di irrisoria pericolosità e che la legge ha pure incluso tra quelli soggetti alla assicurazione. (4604)

VALLAURI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è stata concordata la decisione di liquidare le indennità di licenziamento a 11 dipendenti della cessata Mutua sanitaria ferrovieri dello Stato di Trieste.

Si ricorda che la suddetta Mutua sanitaria ha cessato la sua attività il 31 dicembre 1964 e dal 1° gennaio 1965 è stata assorbita, al completo di locali, attrezzature e personale, dall'ENPAS. Il personale in parola è stato licenziato e assunto *ex novo* dall'ENPAS, senza alcun riconoscimento del servizio precedentemente prestato.

I dipendenti su menzionati attendono giustamente la liquidazione di licenziamento spettante per il lavoro svolto presso l'Organismo assistenziale locale disciolto. (4605)

CAPONI. — *Ai Ministri del bilancio, dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

a) dal Ministro del bilancio, se non ritenga che la decisione presa dalla SIRCI-Marna di Gubbio (Perugia) di smobilizzare il proprio cementificio non sia in contrasto con le assicurazioni date, nel corso del recente dibattito parlamentare sulla situazione umbra, di concrete misure già disposte, o in corso di attuazione, per fermare l'ulteriore decadimento e garantire la sicura ripresa dell'economia regionale con una maggiore occupazione operaia;

b) dal Ministro dell'industria e del commercio, come intenda intervenire per evitare che l'economia di una delle zone più depresse dell'Umbria e dell'Italia centrale perda una delle poche attività industriali esistenti e nel contempo sia garantita la continuità produttiva del cementificio SIRCI-Marna con l'ammodernamento e potenziamento degli impianti;

c) dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, come intenda intervenire per impedire che i circa 100 lavoratori del cementificio SIRCI-Marna, che sono stati costretti ad occupare l'azienda, siano gettati sul lastrico, senza la possibilità di ritrovare un'occupazione nella zona così fortemente colpita dalla disoccupazione e dalla emigrazione. (4606)

VERONESI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso che a formare il gran numero di procedimenti penali con il conseguente protrarsi nel tempo della loro definizione concorre il frequente uso del diritto di querela a cui i danneggiati da sinistri stradali, anche di lievissima entità, fanno ricorso per ottenere il dovuto risarcimento;

considerato che se le parti e, per esse, i rispettivi avvocati, ed i liquidatori delle Compagnie assicuratrici, potessero avere immediatamente la copia degli atti di polizia giudiziaria, le transazioni e le liquidazioni potrebbero avvenire, con soddisfazione degli aventi diritto e senza necessità di instaurazione di procedimenti penali su querela, in tempo assai breve, con il che si verrebbe ad alleggerire il compito degli Uffici giudiziari;

ritenuto che il rilascio delle copie anzidette risulta facultato da quanto disposto all'articolo 165 del Codice di procedura penale; ma è d'altra parte accertato che, allo stato, i competenti organi giudiziari non sono affatto proclivi a fare largo uso della facoltà come detto loro accordata,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno che vengano date istruzioni affinché sia fatto il più largo uso possibile della facoltà di rilascio di copie, di estratti o certificati, di cui all'articolo 165 Codice di procedura penale, sempre che si tratti di procedimenti relativi ad incidenti stradali con particolare riferimento a quelli per i quali è richiesta la querela di parte. (4607)

VERONESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i risultati

dei controlli e degli esami effettuati sulla facciata della Cattedrale di Ferrara, con particolare riferimento agli elementi del protiro, e le tecniche di restauro che andranno ad essere realizzate per salvaguardare il monumento dalle conseguenze della lunga età, dei fattori meteorologici e, se del caso, dei piccioni che vi pongono dimora. (4608)

GRANATA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1) i motivi per i quali viene corrisposta ai professori di ruolo delle classi di collegamento l'indennità extra-tabellare di ruolo B, anziché quella di ruolo A.

Si tenga presente che tale indennità è connessa alla funzione docente, e che in base a tale principio i maestri elementari laureati, comandati nella scuola media, pur mantenendo il trattamento economico del ruolo di provenienza, percepiscono l'indennità extra-tabellare spettante ai professori di scuola media. È noto, altresì, che gli incaricati e i supplenti delle classi di collegamento hanno il trattamento economico di ruolo A;

2) se intende provvedere ad eliminare detta sperequazione, disponendo la corrispondenza dell'indennità extra-tabellare di ruolo A per i professori di ruolo delle classi di collegamento. (4609)

PREZIOSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non reputa necessario il rinvio delle elezioni amministrative che si vorrebbero indire per il comune di Montefalcione (Avellino) per la prossima tornata del 12 giugno 1966.

Ed in realtà esiste per detto Comune una situazione quanto mai contrastante, perché se è vero che allo stato sono in carica solo il Sindaco e la Giunta comunale — essendovi stata dimissione di alcuni consiglieri comunali da vario tempo — è altresì vero che è ancora pendente innanzi la Giunta provinciale amministrativa di Avellino un ricorso

per l'annullamento delle elezioni amministrative del novembre 1963.

A ciò si aggiunga che la GPA ha espletato l'istruttoria del suddetto ricorso, riscontrando l'omessa vidimazione di tutte le liste elettorali e si attende pertanto una decisione dello stesso organo amministrativo che già da tempo avrebbe dovuto essere resa pubblica. (4610)

BATTAGLIA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere le ragioni per le quali la Sicilia è stata esclusa dal programma dei treni turistici istituiti per il resto del territorio nazionale e per sapere altresì se si intende o meno disporre la inclusione dell'Isola in detto programma. (4611)

Annuncio di trasformazione di interpellanze in interrogazioni con richiesta di risposta scritta

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'elenco di interpellanze trasformate dai presentatori in interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

B O N A F I N I , *Segretario:*

n. 321 dei senatori Maier e Morino, nella interrogazione n. 4601.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 21 aprile 1966

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 21 aprile, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

FORTUNATI ed altri. — Istituzione del ruolo dei professori universitari aggregati (282).

Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria (696).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Tutela delle novità vegetali (692).

2. ADAMOLI ed altri. — Disciplina dello sfruttamento delle varietà vegetali ornamentali a riproduzione agamica (1040).

3. Istituzione di licenze obbligatorie sui brevetti per invenzioni industriali (878).

4. Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee e del Protocollo sui privilegi e le immunità, con Atto finale e Decisione dei rappresentanti dei Governi, firmati a Bruxelles l'8 aprile 1965 (1410).

5. TRABUCCHI ed altri. — Norme per l'acceleramento dei pagamenti dovuti alle aziende elettriche minori trasferite all'Ente nazionale energia elettrica in base alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e alla legge 27 giugno 1964, n. 452 (1409).

6. Delega al Governo per l'emanazione di norme relative alla semplificazione dei controlli (1214).

7. Deputati DI GIANNANTONIO; GIORGI ed altri. — Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla frazione di Pietransi del Comune di Roccaraso (1450) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. BANFI ed altri. — Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di ricompensa al valore militare alla Città di Sesto San Giovanni (1525).

9. MORVIDI. — Abrogazione degli articoli 364, 381, 651 e modificazioni agli articoli 369, 398, 399 del codice di procedura civile (233).

10. ORLANDI ed altri. — Modifiche alle disposizioni concernenti il rilascio e la durata delle licenze di pesca (883).

11. Proroga dell'efficacia delle norme sull'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie (1500).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (201).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

2. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per l'unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

La seduta è tolta (ore 20,30).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari